Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 124° — Numero 52

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA Roma - Mercoledì, 23 febbraio 1983

SI PUBBLICA NEL POMERIGGIO DI TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI - CENTRALINO 65101
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI, 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

AVVISO AGLI ABBONATI

E' in corso di aggiornamento lo schedario dei rinnovi degli abbonamenti alla Gazzetta Ufficiale per l'anno 1983.

Poiché senza ulteriore avviso verrà sospeso l'invio della Gazzetta Ufficiale ai non paganti, si invitano gli interessati a far pervenire al più presto possibile i canoni 1983 così come precisati quotidianamente nella Gazzetta Ufficiale nonché l'eventuale conguaglio a saldo abbonamento 1982.

Attenzione: per i versamenti servirsi esclusivamente dei moduli di c/c postale predisposti meccanograficamente e già inviati.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

DECRETI MINISTERIALI

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

DECRETO 18 febbraio 1983.

Assoggettamento della S.p.a. Gepem, in Milano, alla procedura di amministrazione straordinaria.

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto il decreto-legge 30 gennaio 1979, n. 26, convertito nella legge 3 aprile 1979, n. 95, recante provvedimenti urgenti per l'amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi, modificato ed integrato dalle leggi 13 agosto 1980, n. 445 e 31 marzo 1982, n. 119;

Vista la sentenza in data 30 dicembre 1982, con cui il tribunale di Novara ha accertato lo stato di insolvenza della S.p.a. Gepem con sede legale in Milano, via Turati, 8, nonché il collegamento della stessa società con la S.p.a. Pan Electric Mediterranea, ai sensi dell'art. 3, primo comma, del decreto-legge citato e la sua assoggettabilità alla procedura di amministrazione straordinaria;

Visto il proprio decreto 26 maggio 1981, emesso di concerto con il Ministro del tesoro, con cui è posta in amministrazione straordinaria la S.p.a. Pan Electric Mediterranea con sede legale in Alghero e sede amministrativa in Cameri (Novara), è disposta per anni due la continuazione dell'esercizio d'impresa ed è nominato commissario il dott. Gioacchino Gaude;

Visto il proprio decreto, emesso di concerto con il Ministro del tesoro, in data 9 giugno 1981 con il quale è nominato commissario il prof. Mario Boidi, in sostituzione del dott. Gioacchino Gaude, dimissionario;

Ritenuto che sussistono gli estremi stabiliti dall'art. 3 del predetto decreto per disporre l'amministrazione straordinaria della S.p.a. Gepem, quale società collegata con la S.p.a. Pan Electric Mediterranea e nominare commissario la stessa persona già nominata tale nella procedura di amministrazione straordinaria disposta per la S.p.a. Pan Electric Mediterranea;

Decreta:

Art. 1.

La S.p.a. Gepem, con sede legale in Milano, via Turati, 8, è posta in amministrazione straordinaria collegata con quella della S.p.a. Pan Electric Mediterranea di Alghero, secondo le norme della legge 3 aprile 1979, n. 95, e successive modifiche e integrazioni.

Art. 2.

E' nominato commissario il prof. Mario Boidi, nato a Torino il 1° marzo 1930.

Il presente decreto sarà pubblicato per estratto sui seguenti quotidiani: il Corriere della Sera; il Sole-24 Ore.

Sarà altresì comunicato per l'iscrizione all'ufficio del registro delle imprese e per esso alla cancelleria del competente tribunale.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 18 febbraio 1983

Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato
PANDOLFI

Il Ministro del tesoro
GORIA

(1200)

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

DECRETO 31 gennaio 1983.

Norme fitosanitarie relative all'importazione di vegetali ospiti di Erwinia amylovora.

IL MINISTRO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Vista la legge 18 giugno 1931, n. 987, recante disposizioni per la difesa delle piante coltivate e dei prodotti agrari dalle cause nemiche e sui relativi servizi e successive modificazioni;

Visto il regolamento per l'applicazione della predetta legge, approvato con regio decreto 12 ottobre 1933, n. 1700 e modificato con regio decreto 2 dicembre 1937, n. 2504;

Viste le direttive (CEE) del Consiglio n. 77/93 del 21 dicembre 1976, n. 80/392 e 80/393 del 18 marzo 1980 concernenti le misure di protezione contro l'introduzione negli Stati membri di organismi nocivi ai vegetali e ai prodotti vegetali;

Visto l'art. 15 della direttiva (CEE) n. 77/93 summenzionata, che riserva agli Stati membri la facoltà di adottare, in caso di pericolo immediato d'introduzione e diffusione nei propri territori di organismi nocivi, disposizioni protettive complementari non previste dalla direttiva stessa;

Visto il decreto ministeriale 11 luglio 1980, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 203 del 25 luglio 1980, modificato con decreto ministeriale 24 aprile 1981, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 129 del 13 maggio 1981, concernente le norme fitosanitarie relative all'importazione, esportazione e transito dei vegetali e prodotti vegetali;

Visto il decreto ministeriale 22 marzo 1982, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 98 del 9 aprile 1982 concernente il divieto di importazione di vegetali del genere Chaenomeles, Cotoneaster, Crataegus, Cydonia, Malus, Pyracantha, Pyrus, Sorbus e Stranvaesia originari da tutti i Paesi europei, eccettuati i frutti e le sementi;

Vista la decisione della commissione C.E.E. dell'11 gennaio 1983, che autorizza l'Italia ad adottare provvisoriamente disposizioni complementari per premunirsi contro l'introduzione di Erwinia amylovora;

Considerato che le misure fitosanitarie previste dal presente decreto fanno escludere qualsiasi rischio per l'introduzione in Italia dell'Erwinia amylovora, agente del colpo di fuoco batterico;

Ritenuto che le piante appartenenti ai generi Chaenomeles, Cotoneaster, Crataegus, Cydonia, Malus, Pyracantha, Pyrus, Sorbus e Stranvaesia, possono essere ospiti di Erwinia amylovora;

Decreta:

Art. 1.

I vegetali dei generi Chaenomeles, Cotoneaster, Crataegus, Cydonia, Malus, Pyracantha, Pyrus, Sorbus e Stranvaesia, originari dei paesi comunitari ad eccezione dei frutti e delle sementi, possono essere introdotti nel territorio della Repubblica italiana alle seguenti condizioni, oltre a quelle già fissate dal decreto ministeriale 11 luglio 1980, citato nelle premesse:

a) i vegetali sono originari della Grecia, dell'Irlanda, del Lussemburgo e dei Lander Bayern o Saarland della Repubblica Federale di Germania o delle regioni francesi diverse dal Dipartimento Bas Rhin in Alsazia, dai dipartimenti della Aquitania, dai dipartimenti Nord-Pas de-Calais e dal dipartimento della Somme in Picardia,

oppure

b) i vegetali sono stati prodotti in un campo:

aa) situato in un comune ufficialmente dichiarato « zona protetta » o parte di essa, ossia una zona in cui almeno le piante ospiti sono sottoposte ad un sistema ufficiale di lotta per ridurre al minimo il rischio di diffusione di Erwinia amylovora dai vegetali ivi coltivati;

bb) ufficialmente riconosciuto per la coltura dei vegetali alle condizioni previste al presente punto, sempreché tale riconoscimento venga notificato al Ministro dell'agricoltura e delle foreste con l'indicazione della localizzazione del campo nonché del tipo e del numero di vegetali ivi coltivati;

cc) che, al pari delle altre parti della « zona protetta » che lo circondano, si è rilevato esente da Erwinia amylovora durante l'anno precedente il raccolto, in occasione di

ispezioni ufficiali effettuate almeno due volte sul campo e in un raggio di almeno 250 metri, una volta nei mesi di luglio-agosto e una volta nei mesi di settembre-ottobre;

controlli ufficiali senza preavviso effettuati in un raggio di almeno un km e nel resto della « zona protetta » almeno, una volta durante i mesi da luglio a ottobre in appropriati luoghi selezionati in cui si coltivano, in particolare, piante indicatrici, nonché

test ufficiali effettuati conformemente a metodi di laboratorio appropriati su campioni prelevati ufficialmente durante l'anno precedente il raccolto da vegetali che hanno rivelato sintomi di Erwinia amylovora nel campo o nelle altre parti della « zona protetta », nonché su un numero adeguato di altre piante ospiti scelte a caso, ma armoniosamente ripartite nel periodo di crescita nel campo e in un raggio di almeno 250 metri;

dd) dal quale, come del resto della « zona protetta », non è stata prelevata alcuna pianta ospite che rivelasse sintomi di Erwinia amylovora, senza un'inchiesta o un'approvazione ufficiale;

c) i vegetali sono stati sottoposti ad appropriate misure per garantire la loro identità e, in particolare, muniti di contrassegno sul campo nel caso di alberi da frutta;

d) i materiali di moltiplicazione sono imballati in contenitori chiusi che sono stati ufficialmente sigillati e provvisti di un contrassegno che consente di identificare la spedizione e che è riprodotto nel certificato fitosanitario.

Art. 2.

L'importazione delle singole partite di vegetali, di cui all'art. 1 del presente decreto, deve essere autorizzata, di volta in volta dal Ministero dell'agricoltura e della foreste, a seguito di apposita richiesta, in cui dovrà essere specificato:

il Paese di origine;

la denominazione del vivaio dal quale provengono i vegetali;

il comune ove è situato il vivaio;

la dogana di entrata nel territorio nazionale;

l'esatta ubicazione dell'azienda ove il materiale verrà messo a dimora.

Art. 3.

I vegetali importati dovranno rimanere per due anni nel luogo specificato della messa a dimora, sotto il controllo dell'osservatorio per le malattie delle piante competente per territorio e non potranno essere oggetto di commercio prima della scadenza del periodo sopraindicato.

Art. 4.

Il Ministero dell'agricoltura e delle foreste nell'autorizzare l'importazione dei vegetali provvederà a disporre per sondaggio prelievi ufficiali di campioni da destinarsi alle analisi ufficiali e a dettare tutte le istruzioni necessarie all'applicazione del presente decreto.

Art. 5.

I vegetali ospiti dell'Erwinia amylovora e specificati nell'art. 1, originari di tutti i Paesi terzi, non possono essere introdotti nel territorio della Repubblica italiana.

Art. 6.

Il decreto ministeriale 22 marzo 1982, citato nelle premesse, è abrogato.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 31 gennaio 1983

Il Ministro: MANNINO

(1074)

DECRETI DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA IN SUNTO

DECRETO 5 ottobre 1982, n. **1105.**

Modificazioni allo statuto dell'Istituto nazionale di previdenza dei giornalisti italiani « Giovanni Amendola », in Roma.

N. 1105. Decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 1982, col quale, sulla proposta del Ministro del lavoro e della previdenza sociale di concerto con il Presidente del Consiglio dei Ministri, vengono approvate le modificazioni agli articoli 4 e 7 dello statuto dell'Istituto nazionale di previdenza dei giornalisti italiani « Giovanni Amendola », in Roma, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 24 agosto 1963, n. 1331.

Visto, *il Guardasigilli:* DARIDA
Registrato alla Corte dei conti, addì 7 febbraio 1983
Registro n. 1 *Lavoro, foglio n.* 190

DECRETO **28** ottobre **1982**, n. **1106.**

Autorizzazione alla fondazione « Opera Bonomelli pro orfani ed operai », in Milano, ad accettare una donazione.

N. 1106. Decreto del Presidente della Repubblica 28 ottobre 1982, col quale, sulla proposta del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, la fondazione « Opera Bonomelli pro orfani ed operai », in Milano, viene autorizzata ad accettare la donazione, consistente in un edificio sito in Gallarate (Varese), via Agnelli, ed in un secondo edificio adiacente al primo, con accesso da via G. Ferraris, oltre il terreno annesso agli edifici stessi, disposta dalla chiesa parrocchiale di S. Maria Assunta in Gallarate, con atto 12 gennaio 1976, n. 216195 di repertorio, a rogito dott. Biagio Favuzza, notaio in Gallarate; immobili valutati dall'ufficio tecnico erariale di Varese in data 30 novembre 1977 in L. 706.122.800.

Visto, *il Guardasigilli:* DARIDA
Registrato alla Corte dei conti, addì 7 febbraio 1983
Registro n. 1 *Lavoro, foglio n.* 191

COMUNITÀ EUROPEE

Provvedimenti pubblicati nella « Gazzetta Ufficiale » delle Comunità europee

Regolamento (CEE) n. 200/83 del Consiglio, del 24 gennaio 1983, relativo all'adeguamento della statistica del commercio estero della Comunità alle direttive concernenti l'armonizzazione delle procedure di esportazione e di immissione in libera pratica delle merci.

Regolamento (CEE) n. 201/83 del Consiglio, del 25 gennaio 1983, che modifica il regolamento (CEE) n. 1430/82 per quanto riguarda l'applicazione delle misure restrittive all'importazione dei semi di canapa.

Regolamento (CEE) n. 202/83 della commissione, del 27 gennaio 1983, che fissa i prelievi all'importazione applicabili ai cereali, alle farine, alle semole e ai semolini di frumento o di segala.

Regolamento (CEE) n. 203/83 della commissione, del 27 gennaio 1983, che fissa i supplementi da aggiungere ai prelievi all'importazione per i cereali, le farine e il malto.

Regolamento (CEE) n. 204/83 della commissione, del 27 gennaio 1983, che fissa i prelievi minimi all'importazione dell'olio d'oliva nonché i prelievi all'importazione degli altri prodotti del settore dell'olio d'oliva.

Regolamento (CEE) n. 205/83 della commissione, del 26 gennaio 1983, che fissa le restituzioni all'esportazione nel settore delle carni bovine.

Regolamento (CEE) n. 206/83 della commissione, del 27 gennaio 1983, recante seconda modifica del regolamento (CEE) n. 171/78 relativo alle condizioni particolari per quanto riguarda la concessione di restituzioni all'esportazione di taluni prodotti nel settore delle carni suine.

Regolamento (CEE) n. 207/83 della commissione, del 27 gennaio 1983, che modifica il regolamento (CEE) n. 2991/82 per quanto riguarda il termine massimo per il condizionamento del burro destinato al consumo diretto nella Comunità.

Regolamento (CEE) n. 208/83 della commissione, del 27 gennaio 1983, che stabilisce in quale misura può essere dato seguito alle domande di titoli d'importazione presentate nel mese di gennaio 1983 per i giovani bovini maschi destinati all'ingrasso.

Regolamento (CEE) n. 209/83 della commissione, del 27 gennaio 1983, che stabilisce in quale misura può essere dato seguito alle domande di titoli d'importazione presentate nel mese di gennaio 1983 per le carni bovine congelate destinate alla trasformazione.

Regolamento (CEE) n. 210/83 della commissione, del 27 gennaio 1983, che fissa l'importo dell'integrazione nel settore dei semi oleosi.

Regolamento (CEE) n. 211/83 della commissione, del 27 gennaio 1983, che fissa il prezzo del mercato mondiale per i semi di colza, di ravizzone e di girasole.

Decisione n. 212/83/CECA della commissione, del 26 gennaio 1983, che fissa i tassi corretti di riduzione per il primo trimestre 1983 nell'ambito della decisione n. 1696/82/CECA che proroga il sistema di sorveglianza e la disciplina delle quote di produzione di alcuni prodotti per le imprese siderurgiche, modificata per la terza volta dalla decisione n. 87/83/CECA del 12 gennaio 1983.

Regolamento (CEE) n. 213/83 della commissione, del 27 gennaio 1983, che fissa le restituzioni applicabili all'esportazione per il malto.

Regolamento (CEE) n. 214/83 della commissione, del 27 gennaio 1983, che fissa i prelievi all'importazione per lo zucchero bianco e lo zucchero greggio.

Regolamento (CEE) n. 215/83 della commissione, del 27 gennaio 1983, recante prima modifica del regolamento (CEE) n. 1686/82 che fissa le tasse di compensazione nel settore delle sementi.

Regolamento (CEE) n. 216/83 della commissione, del 27 gennaio 1983, che fissa le restituzioni applicabili all'esportazione dei cereali e delle farine, delle semole e dei semolini di frumento o di segala.

Regolamento (CEE) n. 217/83 della commissione, del 27 gennaio 1983, che fissa il correttivo applicabile alla restituzione per il malto.

Regolamento (CEE) n. 218/83 della commissione, del 27 gennaio 1983, che fissa il correttivo applicabile alla restituzione per i cereali.

Informazione concernente l'entrata in vigore del protocollo aggiuntivo all'accordo tra la Comunità economica europea e la Repubblica del Guatemala sul commercio dei tessili, a seguito dell'adesione della Repubblica ellenica alla Comunità.

Informazione concernente l'entrata in vigore del protocollo aggiuntivo all'accordo tra la Comunità economica europea e la Repubblica orientale dell'Uruguay sul commercio dei tessili, a seguito dell'adesione della Repubblica ellenica alla Comunità.

Pubblicati nel n. L 26 *del* 28 *gennaio* **1983**

(25/C)

Regolamento (CEE) n. 219/83 del Consiglio, del 25 gennaio 1983, che modifica il regolamento (CEE) n. 2766/75 che determina l'elenco dei prodotti per i quali sono fissati prezzi limite e stabilisce le norme per la fissazione del prezzo limite dei suini macellati.

Regolamento (CEE) n. 220/83 del Consiglio, del 25 gennaio 1983, che modifica il regolamento (CEE) n. 2767/75 che stabilisce le norme generali relative al sistema detto dei « prodotti pilota e prodotti derivati » che consente la fissazione di importi supplementari nel settore delle carni suine.

Regolamento (CEE) n. 221/83 del Consiglio, del 26 gennaio 1983, che modifica il regolamento (CEE) n. 878/77 relativo ai tassi di cambio da applicare nel settore agricolo.

Regolamento (CEE) n. 222/83 della commissione, del 28 gennaio 1983, che fissa i prelievi all'importazione applicabili ai cereali, alle farine, alle semole e ai semolini di frumento o di segala.

Regolamento (CEE) n. 223/83 della commissione, del 28 gennaio 1983, che fissa i supplementi da aggiungere ai prelievi all'importazione per i cereali, le farine e il malto.

Regolamento (CEE) n. 224/83 della commissione, del 28 gennaio 1983, che fissa il prezzo del mercato mondiale per i semi di colza, di ravizzone e di girasole.

Regolamento (CEE) n. 225/83 della commissione, del 28 gennaio 1983, che modifica gli elementi necessari per il calcolo degli importi differenziali per i semi di colza, di ravizzone e di girasole.

Regolamento (CEE) n. 226/83 della commissione, del 28 gennaio 1983, che fissa le restituzioni all'esportazione del riso e delle rotture di riso.

Regolamento (CEE) n. 227/83 della commissione, del 28 gennaio 1983, che fissa il correttivo applicabile alla restituzione per il riso e le rotture di riso.

Regolamento (CEE) n. 228/83 della commissione, del 27 gennaio 1983, recante sospensione temporanea in taluni Stati membri degli acquisti all'intervento di carni bovine.

Regolamento (CEE) n. 229/83 della commissione, del 27 gennaio 1983, che stabilisce le condizioni particolari per la concessione di aiuti all'ammasso privato nel settore delle carni suine e che fissa la data limite di presentazione delle domande di aiuti all'ammasso privato a titolo del regolamento (CEE) n. 120/83.

Regolamento (CEE) n. 230/83 della commissione, del 28 gennaio 1983, che modifica il regolamento (CEE) n. 427/81, che autorizza la Grecia a sospendere totalmente i dazi doganali applicabili all'importazione dei prodotti del settore delle carni bovine.

Regolamento (CEE) n. 231/83 della commissione, del 28 gennaio 1983, che rettifica il regolamento (CEE) n. 3508/82 per quanto riguarda taluni prezzi di ritiro nel settore dei prodotti della pesca.

Regolamento (CEE) n. 232/83 della commissione, del 28 gennaio 1983, che stabilisca l'elenco dei prodotti del settore delle carni suine che fruiscono del regime della fissazione anticipata delle restituzioni all'esportazione e che abroga il regolamento (CEE) n. 857/78.

Regolamento (CEE) n. 233/83 della commissione, del 28 gennaio 1983, che modifica il regolamento (CEE) n. 1054/78 a seguito della fissazione di un nuovo tasso di cambio da applicare nel settore agricolo per la dracma greca.

Regolamento (CEE) n. 234/83 della commissione, del 28 gennaio 1983, che fissa i prelievi all'importazione applicabili nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari.

Rettifica al regolamento (CEE) n. 3511/82 della commissione del 23 dicembre 1982, che fissa i prezzi di riferimento dei prodotti della pesca per la campagna 1983, pubblicato nella « Gazzetta Ufficiale » n. L 368 del 28 dicembre 1982.

Pubblicati nel n. L 27 *del* 29 *gennaio* 1983

(26/C)

Regolamento (CEE) n. 235/83 della commissione, del 19 gennaio 1983, che determina gli importi degli elementi mobili e i dazi addizionali applicabili all'importazione nella Comunità, per il periodo dal 1º febbraio al 30 aprile 1983, delle merci cui si applica il regolamento (CEE) n. 3033/80.

Pubblicato nel n. L 28 *del* 31 *gennaio* 1983

(27/C)

Regolamento (CEE) n. 236/83 della commissione, del 28 gennaio 1983, che modifica gli importi compensativi monetari.

Pubblicato nel n. L 29 *del* 31 *gennaio* 1983

(28/C)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Testo aggiornato del decreto-legge 10 luglio 1982, n. 429

(Norme per la repressione della evasione in materia di imposte sui redditi e sul valore aggiunto e per agevolare la definizione delle pendenze in materia tributaria).

Il decreto-legge 10 luglio 1982, n. 429, convertito, con modificazioni, nella legge 7 agosto 1982, n. 516 (testo coordinato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 226 del 18 agosto 1982), ha subito diverse modifiche ad opera del decreto-legge 15 dicembre 1982, n. 916 e della relativa legge di conversione 12 febbraio 1983, n. 27 (testo coordinato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 49 del 19 febbraio 1983).

L'Ufficio pubblicazione leggi e decreti ha redatto il testo aggiornato del decreto-legge 10 luglio 1982, n. 429, comprensivo delle modifiche ad esso da ultimo apportate.

Le norme originarie del decreto-legge n. 429 sono stampate con carattere « tondo », le modifiche apportatevi dalla legge di conversione n. 516 sono stampate con carattere « *corsivo* », le modifiche contenute nel decreto-legge n. 916 e nella legge di conversione n. 27 sono stampate con carattere « **tondo nero** » (si tenga presente che la modifica all'art. 13 del decreto-legge qui pubblicato è stata apportata dal decreto-legge n. 916, mentre tutte le modifiche del titolo II sono state introdotte dalla legge di conversione n. 27).

Per comodità del lettore, all'inizio di ogni comma è indicato, tra parentesi, il numero che lo stesso occupa nell'ambito dell'articolo del testo coordinato.

Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui coordinati, in quanto il testo che si pubblica è stato redatto al solo fine di facilitare la lettura delle nuove disposizioni di legge.

Titolo I

NORME PER LA REPRESSIONE DELLA EVASIONE IN MATERIA DI IMPOSTE SUI REDDITI E SUL VALORE AGGIUNTO

Art. 1.

[1] Chi omette di presentare una delle dichiarazioni che è obbligato a presentare ai fini delle imposte sui redditi o ai fini dell'imposta sul valore aggiunto è punito con l'arresto fino a due anni o con l'ammenda fino a lire cinque milioni se l'ammontare dei redditi fondiari, corrispettivi, ricavi, compensi o altri proventi non dichiarati è superiore a venticique milioni di lire; se

l'ammontare predetto è superiore a cento milioni di lire si applica la pena dell'arresto da tre mesi a due anni e dell'ammenda da 10 a 20 milioni di lire. Ai fini del presente comma non si considera omessa la dichiarazione presentata entro novanta giorni dalla scadenza del termine prescritto o presentata ad un ufficio incompetente o non sottoscritta o non redatta su uno stampato conforme al modello prescritto.

[2] E' punito con l'arresto fino a due anni o con l'ammenda fino a lire quattro milioni chiunque:

1) avendo effettuato cessioni di beni o prestazioni di servizi, ne omette l'annotazione nelle scritture contabili obbligatorie ai fini delle imposte sui redditi o annota i relativi corrispettivi in misura inferiore a quella reale, se l'ammontare dei corrispettivi non annotati nelle scritture del relativo periodo di imposta è superiore a venticinque milioni di lire e al due per cento dell'ammontare complessivo dei corrispettivi risultanti dall'ultima dichiarazione presentata, al netto di quelli imputati ai redditi di immobili e di capitale di cui al succesivo n. 3), o, comunque, è superiore a duecento milioni di lire;

2) avendo effettuato cessioni di beni o prestazioni di servizi, ne omette la fatturazione o l'annotazione nelle scritture contabili obbligatorie ai fini dell'imposta sul valore aggiunto ovvero indica nelle fatture o nelle annotazioni i relativi corrispettivi in misura inferiore a quella reale, se l'ammontare dei corrispetivi non fatturati o non annotati nelle scritture contabili del relativo periodo di imposta è superiore a venticique milioni di lire e al due per cento dell'ammontare complessivo dei corrispettivi risultanti dall'ultima dichiarazione presentata o, comunque, è superiore a duecento milioni di lire;

3) nella dichiarazione annuale indica redditi fondiari o di capitale o altri redditi, in relazione ai quali non era obbligato ad annotazioni in scritture contabili, per un ammontare complessivo inferiore a quello effettivo di oltre un quarto di quest'ultimo e di oltre venticinque milioni di lire. Per i terreni ed i fabbricati si considera effettivo il reddito determinato ai fini delle imposte sui redditi. Si tiene conto dei redditi fondiari o di capitale anche se concorrono a formare il reddito di impresa, purché non derivanti da cessioni di beni o prestazioni di servizi.

[3] Nei casi previsti nel numero 3) del comma precedente si applica la pena dell'arresto da tre mesi a due anni e dell'ammenda da lire dieci milioni a lire venti milioni se l'ammontare dei dati omessi è superiore a duecento milioni di lire. Tuttavia non è punibile chi, entro novanta giorni dal termine stabilito per la presentazione della dichiarazione, porta specificamente a conoscenza degli uffici competenti i redditi non indicati nella dichiarazione infedele, sempreché la violazione non sia stata constatata e non siano iniziate ispezioni o verifiche.

[4] Nei casi previsti nei numeri 1) e 2) del secondo comma, se l'ammontare dei corrispettivi non fatturati o non annotati è superiore a trecento milioni di lire e allo 0,50 per cento dell'ammontare complessivo risultante dall'ultima dichiarazione presentata o, comunque, è superiore a 750 milioni di lire, si applica la pena dell'arresto da tre mesi a due anni e dell'ammenda da lire dieci milioni a lire venti milioni sempreché le annotazioni non siano state effettuate né nel libro giornale né nei registri prescritti ai fini della imposta sul valore aggiunto e i dati delle operazioni non risultino da documenti la cui emissione e conservazione è obbligatoria a norma di legge. Non è punibile chi specificamente indica nella relativa dichiarazione i corrispettivi non fatturati o non annotati, a condizione che ne sia stata effettuata apposita annotazione nelle scritture contabili, che la violazione non sia stata constatata e che non siano iniziate ispezioni o verifiche. Non si tiene conto delle operazioni che non danno luogo all'applicazione delle relative imposte e non si considerano omesse le annotazioni che risultano effettuate, in violazione dei criteri di cui al primo comma dell'articolo 74 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 597, nelle scritture contabili obbligatorie del periodo di imposta precedente o successivo a quello di competenza, quando derivano dall'adozione di metodi costanti di impostazione contabile e si sia tenuto conto dei relativi corrispettivi nella dichiarazione del periodo in cui l'annotazione è stata eseguita.

[5] *Nella determinazione degli ammontari complessivi ai fini delle contravvenzioni di omessa o di infedele dichiarazione non si tiene conto dei compensi di lavoro dipendente percepiti, assoggettati a ritenuta alla fonte, né delle pensioni percepite, al netto della ritenuta, purché i relativi importi costituiscano almeno due terzi del reddito.*

[6] Salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito con l'arresto fino a due anni o con l'ammenda fino a lire quattro milioni chi non tiene o non conserva, in conformità all'articolo 22 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, taluna delle scritture contabili obbligatorie indicate ai punti *a*) e *b*) dell'articolo 14 del medesimo decreto.

Art. 2.

[1] E' punito con l'arresto fino a tre anni o con l'ammenda fino a lire sei milioni:

1) chiunque, essendovi obbligato, omette di presentare la dichiarazione annuale di sostituto di imposta se l'ammontare delle somme pagate e non dichiarate è superiore a lire venticinque milioni;

2) chiunque nella dichiarazione annuale presentata in qualità di sostituto di imposta indica le ritenute operate in misura inferiore a quella dovuta, se l'ammontare delle ritenute non operate sulle somme pagate è superiore globalmente a dieci milioni di lire e, con riferimento al singolo percipiente, al cinque per cento delle ritenute operate. Nei casi in cui nella dichiarazione non dovevano essere indicati i percipienti, la pena si aplica se l'ammontare delle ritenute non operate è superiore all'uno per mille dell'ammontare delle ritenute dichiarate;

3) chiunque nella dichiarazione annuale presentata in qualità di sostituto di imposta indica gli ammontari di cui all'articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, in misura inferiore di oltre un milione di lire a quella risultante dalle annotazioni nelle scritture contabili.

[2] Chiunque non versa all'erario le ritenute effettivamente operate, a titolo di acconto o di imposta, sulle somme pagate è punito con la reclusione da due mesi a tre anni e con la multa da un quarto alla metà della somma non versata.

Art. 3.

[1] E' punito con la reclusione da sei mesi a tre anni:

a) chiunque, in mancanza delle prescritte autorizzazioni, stampa o fornisce stampati per la compilazione dei documenti di accompagnamento dei beni viaggianti o delle ricevute fiscali;

b) chiunque acquista, detiene o utilizza gli stampati di cui alla lettera a) forniti da tipografie o rivenditori non autorizzati o privi della prescritta numerazione.

[2] E' punito con l'arresto fino a sei mesi o con l'ammenda fino a lire due milioni chi stampa, fornisce, acquista o detiene stampati per la compilazione dei documenti di accompagnamento dei beni viaggianti o delle ricevute fiscali senza provvedere alle prescritte annotazioni.

Art. 4.

[1] *E' punito con la reclusione da sei mesi a cinque anni e con la multa da cinque a dieci milioni di lire* chiunque, al fine di evadere le imposte sui redditi o l'imposta sul valore aggiunto o di conseguire un indebito rimborso ovvero di consentire l'evasione o indebito rimborso a terzi:

1) allega alla dichiarazione annuale dei redditi, dell'imposta sul valore aggiunto o di sostituto di imposta o esibisce agli uffici finanziari o agli ufficiali ed agenti della polizia tributaria o, comunque, rilascia o utilizza documenti contraffatti o alterati;

2) distrugge od occulta in tutto o in parte le scritture contabili o i documenti di cui è obbligatoria la conservazione in modo da non consentire la ricostruzione del volume di affari o dei redditi;

3) rilascia o utilizza documenti, non aventi natura contabile, contenenti false indicazioni, di cui sia prevista l'allegazione alla dichiarazione annuale dei redditi;

4) negli elenchi nominativi allegati alla dichiarazione annuale o nella dichiarazione annuale presentata in qualità di sostituto di imposta indica nomi immaginari o comunque diversi da quelli veri in modo che ne risulti impedita l'identificazione dei soggetti cui si riferiscono;

5) *emette o utilizza fatture o altri documenti per operazioni in tutto o in parte inesistenti o recanti l'indicazione dei corrispettivi o della imposta sul valore aggiunto in misura superiore a quella reale; ovvero emette o utilizza fatture o altri documenti recanti la indicazione di nomi diversi da quelli veri in modo che ne risulti impedita la identificazione dei soggetti cui si riferiscono;*

6) nei certificati rilasciati ai soggetti ai quali ha corrisposto compensi o altre somme soggette a ritenute alla fonte a titolo di acconto indica somme, al lordo, delle ritenute, diverse da quelle effettivamente corrisposte e chi fa uso di essi;

7) essendo titolare di redditi di lavoro autonomo o di impresa, redige le scritture contabili obbligatorie, la dichiarazione annuale dei redditi ovvero il bilancio o rendiconto ad essa allegato *dissimulando componenti positivi o simulando componenti negativi del reddito* tali da alterare in misura rilevante il risultato della dichiarazione.

[2] *Se i fatti previsti nei numeri* 1), 3), 4), 5) *e* 6) *sono di lieve entità si applica la pena della reclusione fino a sei mesi o della multa fino a lire cinque milioni.*

Art. 5.

(Soppresso)

Art. 6.

[1] La condanna per uno dei delitti previsti nel presente decreto importa:

1) l'interdizione perpetua dall'ufficio di componente di commissioni tributarie;

2) l'interdizione dai pubblici uffici, di cui all'articolo 28 del codice penale e dalle funzioni di rappresentanza e assistenza in materia tributaria per un periodo non inferiore a tre mesi e non superiore a due anni;

3) *l'interdizione dagli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese per un periodo non inferiore a tre mesi e non superiore a due anni;*

4) *l'incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione per un periodo non inferiore ad un anno e non superiore a tre;*

5) *l'esclusione dalla borsa, per un periodo non inferiore a sei mesi e non superiore a due anni, degli agenti di cambio e dei commissionari di borsa;*

6) la pubblicazione della sentenza a norma dello articolo 36 del codice penale.

[2] *In caso di assoluzione, la sentenza deve essere parimenti pubblicata, con le stesse modalità previste dallo articolo 36 del codice penale, sempre che l'interessato ne faccia richiesta.*

Art. 7.

[1] La condanna per una delle contravvenzioni previste nel presente decreto importa l'interdizione per tre anni dall'ufficio di componente delle commissioni tributarie.

[2] La condanna all'arresto importa inoltre *la pubblicazione della sentenza a norma dell'articolo 36 del codice penale* la sospensione dell'esercizio delle funzioni di rappresentanza e assistenza in materia tributaria per un periodo non inferiore a due mesi e non superiore a un anno; l'applicazione per la stessa durata della pena accessoria di cui al n. 4) dell'articolo precedente.

Art. 8.

L'errore sulle norme che disciplinano le imposte sui redditi e sul valore aggiunto esclude la punibilità quando ha cagionato un errore sui fatti che costituiscono reato a norma del presente decreto.

Art. 9.

Il reato previsto nel primo comma dell'articolo 1 *si prescrive in sette anni. Gli altri reati previsti nello stesso articolo e i reati previsti negli articoli* 2 *e* 4 *si prescrivono in sei anni. Il corso della prescrizione è interrotto dalla constatazione di dette violazioni.*

Art. 10.

L'applicazione delle pene previste nel presente decreto non esclude l'applicazione delle pene pecuniarie previste dalle disposizioni vigenti in materia di imposte sui redditi e sul valore aggiunto.

Art. 11.

[1] La cognizione dei reati previsti nel presente decreto appartiene al tribunale.

[2] La competenza per territorio è determinata dal luogo dell'accertamento del reato.

Art. 12.

[1] In deroga a quanto disposto dall'articolo 3 del codice di procedura penale il processo tributario non può essere sospeso; tuttavia la sentenza irrevocabile di condanna o di proscioglimento pronunciata in seguito a giudizio relativa a reati previsti in materia di imposte sui redditi e di imposta sul valore aggiunto ha autorità di cosa giudicata nel processo tributario per quanto concerne i fatti materiali che sono stati oggetto del giudizio penale.

[2] In base ai fatti di cui al comma precedente gli uffici delle imposte sui redditi e gli uffici dell'imposta sul valore aggiunto, se non è scaduto il termine per l'accertamento, *procedono ad accertamenti e possono* integrare, modificare o revocare gli accertamenti già notificati nonché irrogare o revocare le pene pecuniarie previste *per i fatti stessi dalle disposizioni in materia* di imposte sui redditi e sul valore aggiunto.

Art. 13.

[1] Sono abrogati il secondo comma dell'articolo 1, l'ultimo comma dell'articolo 21 e l'articolo 23 della legge 7 gennaio 1929, n. 4, l'articolo 50 e l'ultimo comma dell'articolo 58 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, l'articolo 56 e i primi tre commi dell'articolo 57 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, il terzo comma dell'articolo 92 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, e ogni altra disposizione incompatibile con il presente titolo.

[2] **Per i reati previsti dagli articoli indicati nel comma precedente continuano ad applicarsi le norme, anche processuali, vigenti alla data del 31 dicembre 1982.**

[3] Le disposizioni dell'articolo 22 della legge 7 gennaio 1929, n. 4, non si applicano in materia di imposte sui redditi e di imposta sul valore aggiunto relativa alle cessioni di beni ed alle prestazioni di servizi.

Titolo II

DISPOSIZIONI PER AGEVOLARE LA DEFINIZIONE DELLE PENDENZE TRIBUTARIE

Capo I

Imposte sui redditi

Art. 14.

[1] Agli effetti dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, dell'imposta sul reddito delle persone giuridiche e dell'imposta locale sui redditi nonché delle relative addizionali, dovute per i periodi di imposta relativamente ai quali il termine per la presentazione della dichiarazione annuale *è scaduto anteriormente al* 1° *agosto* 1982, i contribuenti, sempreché non sia intervenuto accertamento definitivo, sono ammessi a presentare dichiarazioni integrative in luogo di quelle omesse e per rettificare in aumento quelle già presentate ancorché con ritardo superiore a un mese. Per periodo d'imposta si intende l'anno solare o il diverso periodo di tempo in relazione al quale è stata o avrebbe dovuto essere presentata la dichiarazione.

[2] Gli interessati, *tra il* 10 *e il* 30 *novembre* 1982, devono spedire per raccomandata le dichiarazioni integrative, relativamente alle imposte e ai periodi di imposta per i quali intendono avvalersi della facoltà prevista nel primo comma. **Nei casi di fusione le dichiarazioni integrative sono presentate dalla società risultante dalla fusione o incorporazione, ferma restando l'autonomia delle singole società fuse o incorporate ai fini delle norme contenute nel presente capo. Le stesse disposizioni si applicano nei casi di trasformazione di cui all'articolo 73, ultimo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1979, n. 597, e all'articolo 15, ultimo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 598; negli altri casi di trasformazione deve essere presentata un'unica dichiarazione integrativa e, per i periodi di imposta anteriori e posteriori alla trasformazione, debbono essere adottate modalità di integrazione tra loro compatibili. Gli eredi dei contribuenti deceduti nel periodo dal 31 luglio 1982 al 15 marzo 1983 possono presentare la dichiarazione integrativa, relativamente alle imposte dovute dal loro dante causa, entro il 15 settembre 1983.**

[3] Le dichiarazioni integrative, a pena di nullità, devono essere redatte su stampati conformi ai modelli approvati *entro e non oltre il* 30 *settembre* 1982 con decreto del Ministro delle finanze da pubblicare nella *Gazzetta Ufficiale. Con lo stesso decreto sono stabilite le modalità per l'attuazione delle relative norme e le istruzioni per la compilazione dei modelli.*

[4] *Si applicano, salvo quanto previsto nei successivi articoli, le disposizioni dell'articolo* 8 *e del secondo, terzo e quarto comma dell'articolo* 12 *del decreto del Presidente della Repubblica* 29 *settembre* 1973, *n.* 600.

Art. 15.

[1] *La dichiarazione integrativa delle persone fisiche deve essere presentata ai centri di servizio delle imposte dirette di Roma o di Milano secondo criteri e modalità stabiliti con il decreto previsto nel penultimo comma dell'articolo precedente.* **La dichiarazione integrativa degli eredi del contribuente deve essere presentata al centro di servizio nella cui circoscrizione, a norma dello stesso decreto, è ricompreso il comune nel quale il contribuente aveva l'ultimo domicilio fiscale.** *La dichiarazione integrativa dei soggetti diversi dalle persone fisiche deve essere presentata all'ufficio delle imposte dirette nella cui circoscrizione si trova il* **domicilio fiscale del soggetto dichiarante** *al momento della presentazione della dichiarazione.*

[2] *Nella dichiarazione integrativa il contribuente deve indicare, distintamente per ciascun periodo d'imposta per il quale si avvale della facoltà prevista nell'articolo* 14, *l'importo dell'imponibile, del maggior imponibile, della imposta, della maggiore imposta, della perdita, della minore perdita, nonché altri dati ed elementi in conformità del modello di cui al terzo comma dello stesso articolo. A tali fini si considerano dichiarati i redditi risultanti dai certificati di cui alla lettera* d) *del quarto comma dell'articolo* 1 *del decreto del Presidente della Repubblica* 29 *settembre* 1973, *n.* 600, *presentati,*

in assenza delle condizioni richieste da questa disposizione, in luogo della dichiarazione. La dichiarazione integrativa non costituisce titolo per rimborso di ritenute, acconti di imposta e crediti di imposta precedentemente non dichiarati **nè per il riconoscimento di detrazioni di imposta diverse o maggiori di quelle originariamente dichiarate.**

[3] Relativamente alle dichiarazioni presentate dai coniugi cumulativamente per gli anni 1974 e 1975 e congiuntamente per gli anni 1976 e successivi, le dichiarazioni integrative devono essere presentate separatamente da ciascun coniuge con l'indicazione degli elementi indicati nel comma precedente a lui riferibili. La dichiarazione integrativa presentata da uno solo dei coniugi non ha effetto nei confronti dell'altro.

[4] *I soggetti ai quali sono imputati* pro quota *i redditi delle società o associazioni di cui all'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 597, delle imprese familiari e delle aziende gestite in comunione tra coniugi possono presentare le dichiarazioni integrative indipendentemente dalla presentazione della dichiarazione integrativa da parte della società o associazione, del titolare dell'impresa familiare o dell'altro coniuge. La dichiarazione della società o associazione, del titolare dell'impresa o del coniuge esplica efficacia nei soli confronti del soggetto dichiarante.*

[5] *La determinazione dell'imponibile e il calcolo delle imposte dovute devono essere effettuati in conformità alle disposizioni relative a ciascun periodo di imposta con i criteri e le modalità stabiliti nel modello di cui al terzo comma dell'articolo precedente. Relativamente all'imposta locale sui redditi il calcolo deve essere effettuato applicando l'aliquota unica del quindici per cento. Sul maggior gettito di tale imposta per gli anni 1974, 1975 e 1976 è attribuita, con modalità stabilite con decreto del Ministro delle finanze di concerto con il Ministro del tesoro, alle regioni a statuto ordinario una compartecipazione pari alla aliquota del 13,60 per cento; la stessa compartecipazione spetta alla regione Sicilia, ferme restando le disposizioni relative agli anni successivi. I soggetti che esercitano l'attività di allevamento del bestiame possono optare per la determinazione del relativo reddito in base ai criteri di cui al decreto del Ministro delle finanze 22 settembre 1978, e successive modificazioni.*

[6] Salvo che ricorrano le ipotesi di definizione automatica previste **nell'articolo 16** e nell'articolo 19, le società di capitali e gli enti equiparati, le società in nome collettivo e in accomandita semplice e quelle ad esse equiparate, nonché le persone fisiche e gli enti non commerciali, relativamente ai redditi di impresa posseduti, possono specificare nelle dichiarazioni integrative o in appositi allegati i nuovi elementi attivi e passivi o le variazioni di elementi attivi e passivi, da cui derivano gli imponibili, maggiori imponibili o le minori perdite indicati nelle dichiarazioni stesse. **Le quantità ed i valori così evidenziati si considerano riconosciuti ai fini delle imposte sui redditi relative ai periodi di imposta successivi con esclusione di quelli definibili ai sensi del presente decreto per i quali non sia stata presentata la dichiarazione integrativa, ove non formino oggetto di accertamento o rettifica d'ufficio.**

[7] Con riguardo agli imponibili, ai maggiori imponibili e alle minori perdite indicati nelle dichiarazioni integrative non si applicano le disposizioni del terzo e quarto comma dell'articolo 74 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 597, **e del terzo comma dell'articolo 61 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600.**

[8] **Sulla base delle quantità e valori evidenziati ai sensi del sesto comma e dell'articolo 16, i soggetti ivi indicati possono procedere ad ogni effetto alla regolarizzazione delle scritture contabili apportando le conseguenti variazioni nel bilancio chiuso al 31 dicembre 1982 ovvero in quello del periodo d'imposta in corso a tale data.**

[9] **I soggetti indicati nel sesto comma che hanno presentato dichiarazioni integrative, anche per definizione automatica, possono procedere alla regolarizzazione delle scritture contabili nel bilancio chiuso al 31 dicembre 1982 o in quello del periodo di imposta in corso a tale data eliminando le attività o le passività fittizie, inesistenti o indicate per valori superiori a quelli effettivi. L'iscrizione di dette variazioni non comporta emergenza di componenti attivi o passivi ai fini della determinazione del reddito d'impresa nè la deducibilità di quote di ammortamento o accantonamento corrispondenti alla riduzione dei relativi fondi.**

[10] **Per i soggetti che si sono avvalsi delle disposizioni di cui agli articoli 16 e 19, le disposizioni del precedente comma si applicano altresì per l'iscrizione in bilancio di attività in precedenza omesse, ma in tal caso il valore iscritto concorre alla formazione del reddito d'impresa nella misura del venti per cento. Il residuo valore deve essere accantonato in apposito fondo e concorre alla formazione del reddito nel periodo d'imposta e nella misura in cui il fondo sia comunque utilizzato.**

[11] **Per le imprese minori le variazioni sono consentite solo relativamente alle quantità o ai valori delle rimanenze di cui all'articolo 62 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 597. I relativi importi sono fiscalmente riconosciuti nei limiti, dei valori normali, diminuiti del 30 per cento ove trattisi di merci o prodotti destinati alla vendita, al 1° gennaio 1982 e concorrono, per un quinto del loro ammontare, alla formazione del reddito d'impresa nel periodo d'imposta in cui le variazioni sono apportate. Il residuo importo concorre alla formazione del reddito in quote costanti nei cinque periodi d'imposta successivi. Qualora l'attività di impresa cessi prima del quinto periodo di imposta l'importo residuo concorre alla formazione del reddito di impresa nell'ultimo periodo di imposta. Le nuove quantità e valori devono risultare in apposito prospetto da allegare alla dichiarazione dei redditi del periodo di imposta nel quale le variazioni sono state effettuate.**

Art. 16.

[1] *Per i periodi d'imposta relativamente ai quali anteriormente alla data di presentazione della dichiarazione integrativa è stato notificato accertamento in rettifica o d'ufficio, la controversia si estingue se la dichiarazione*

integrativa reca un imponibile non inferiore alla somma del sessanta per cento dell'imponibile accertato dall'ufficio e del quindici per cento dell'imponibile dichiarato dal contribuente. **Se nella dichiarazione originaria, ancorché tardiva oltre il mese, non sono stati indicati redditi imponibili relativamente ad una o più imposte cui la dichiarazione si riferiva, la controversia si estingue se la dichiarazione integrativa reca imponibili non inferori al 60 per cento di quello accertato dall'ufficio relativamente alle medesime imposte. Se ai fini dell'imposta sul reddito delle persone giuridiche i soggetti, nei cui confronti rilevano le perdite ai sensi degli articoli 17 e 24 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 598, nella dichiarazione originaria hanno esposto una perdita, la controversia si estingue se nella dichiarazione integrativa è indicata una variazione della perdita dichiarata per un importo pari al 60 per cento dell'ammontare complessivo della riduzione della perdita accertata e dell'eventuale imponibile accertato.**

[2] *Le disposizioni del comma precedente non danno in nessun caso diritto alla riduzione dell'imposta ad un ammontare inferiore al venti per cento della differenza tra l'imposta corrispondente all'imponibile accertato e quella corrispondente all'imponibile dichiarato. Nei casi di omessa dichiarazione, la controversia si estingue se la imposta risultante dalla dichiarazione integrativa non è inferiore a quella determinata riducendo l'imponibile accertato dall'ufficio di un importo pari al trenta per cento.*

[3] **Le rettifiche al reddito d'impresa, oggetto di contestazione, idonee ad esplicare effetti sui periodi d'imposta successivi, si considerano riconosciute ai fini delle imposte sul reddito per la quota a loro imputabile del maggior reddito imponibile determinato ai sensi del presente articolo a condizione che risultino esplicitamente indicate nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta chiuso al 31 dicembre 1982 o in corso a tale data.**

Art. 17.

[1] *Per i periodi d'imposta relativamente ai quali anteriormente alla data di presentazione della dichiarazione integrativa è stato notificato accertamento in rettifica o di ufficio, la controversia, se non risulta estinta ai sensi del precedente articolo, prosegue limitatamente alla differenza fra l'imponibile accertato e quello risultante dalla dichiarazione integrativa.*

[2] **Le disposizioni di cui al sesto, settimo e ottavo comma dell'articolo 15 si applicano nell'ambito delle rettifiche analiticamente effettuate dall'ufficio per il reddito di impresa.**

Art. 18.

Per i periodi d'imposta per i quali il contribuente si è avvalso della facoltà di cui all'articolo 14 gli uffici, nell'ambito dei programmi annuali di accertamento, procedono ai controlli e agli accertamenti secondo le regole ordinarie anche per quanto concerne la competenza; l'accertamento in rettifica è ammesso, per ciascuna imposta e per ciascun periodo d'imposta, **a condizione** che il maggior importo dei redditi imponibili accertabili, rispetto a quello risultante cumulativamente dalla dichiarazione originaria e da quella integrativa, superi l'ammontare risultante dalla somma del dieci per cento del reddito imponibile originariamente dichiarato e della metà di quello aggiunto in sede di integrazione. Se l'imposta risultante dalla dichiarazione integrativa *non è inferiore al dieci per cento di quella corrispondente* alla dichiarazione originaria, la maggiore imposta dovuta a seguito dell'accertamento è comunque limitata all'eccedenza rispetto all'imposta corrispondente alla somma degli imponibili dichiarati aumentata della relativa franchigia. Per gli accertamenti ammessi ai sensi del presente articolo non si applicano le disposizioni di cui al primo comma dell'articolo 15 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602.

Art. 19.

[1] Per ciascuno dei periodi di imposta relativamente ai quali il termine per la presentazione della dichiarazione è scaduto anteriormente al 1° *agosto* 1982, il contribuente con la dichiarazione integrativa può richiedere, se non è stato notificato avviso di accertamento, che l'imposta sul reddito delle persone fisiche, l'imposta sul reddito delle persone giuridiche e l'imposta locale sui redditi siano definite per definizione automatica a norma dei seguenti commi.

[2] La dichiarazione integrativa per definizione automatica deve contenere a pena di nullità la richiesta di definizione per tutti i periodi di imposta di cui al primo comma e per tutte le relative imposte sul reddito. Ciascuna imposta è determinata aumentando *del venticinque per cento* l'imposta lorda e le addizionali quali risultano dalla dichiarazione originaria. Le detrazioni di imposta, le ritenute e i crediti di imposta non possono essere riconosciuti in misura superiore a quella risultante dalla dichiarazione originaria.

[3] Salvo quanto disposto nei commi seguenti, *i contribuenti sono ammessi* ad avvalersi della definizione automatica a condizione che per ciascun periodo di imposta sia riconosciuta nella dichiarazione integrativa una maggiore imposta per un importo di almeno 50.000 lire *per le persone fisiche, elevato a 500 mila lire per le persone fisiche titolari di reddito d'impresa, di lavoro autonomo e di capitale* **e per i soggetti all'imposta sul reddito delle persone giuridiche.** *Tali importi minimi si intendono solutori ai fini di tutte le imposte di cui al primo comma.*

[4] Per la definizione automatica dei periodi d'imposta chiusi in perdita, rilevante agli effetti degli articoli 17 e 24 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 598, la dichiarazione integrativa deve recare la diminuzione del trenta per cento della perdita dichiarata e deve recare l'impegno a versare un importo pari al dieci per cento della differenza tra la perdita originariamente dichiarata e quella ridotta ai sensi del presente comma. Per la definizione automatica dei periodi d'imposta **chiusi in pareggio la dichiarazione deve recare l'impegno a versare un importo pari a L. 600.000 per ciascuno dei periodi stessi.** ***Al fine di stabilire se un periodo di imposta è chiuso in perdita o***

in pareggio, non si tiene conto delle compensazioni previste dagli articoli 17 e 24 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 598, e l'aumento di cui al secondo comma è applicato sull'imposta, comprese le relative addizionali, corrispondente al reddito non ridotto per effetto di tale compensazione. Per le perdite dei periodi di imposta definiti ai sensi del presente articolo, con esclusione dell'ultimo periodo così definito, non si applicano le disposizioni dei predetti articoli 17 e 24 fermo restando, per i periodi medesimi l'effetto della compensazione effettuata in sede di dichiarazione originaria ai fini della corresponsione delle imposte in base ad essa dovute.

[5] Per la definizione automatica dei periodi d'imposta per i quali le persone fisiche hanno omesso di presentare la dichiarazione dei redditi, la dichiarazione integrativa deve recare l'impegno a versare L. 500.000 per ciascuno dei periodi stessi.

[6] *Se la definizione automatica dei periodi d'imposta di cui al primo comma viene attuata* **dai soggetti all'imposta sul reddito delle persone giuridiche**, *che abbiano omesso di presentare alcune dichiarazioni annuali, la dichiarazione integrativa deve recare l'impegno a versare un importo minimo di L.* 1.000.000.

[7] **Le società e le associazioni di cui all'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 597, e successive modificazioni, sono ammesse ad avvalersi della definizione automatica a condizione che l'imposta lorda originariamente dichiarata sia aumentata del 25 per cento. Nel caso in cui dalla dichiarazione originaria non emerga alcuna imposta lorda, il periodo di imposta è definito automaticamente se nella dichiarazione integrativa è riconosciuta una maggiore imposta di lire 500 mila. Per la definizione automatica dei periodi di imposta per i quali è stata omessa la presentazione della dichiarazione dei redditi, la dichiarazione integrativa deve recare l'impegno a versare l'importo di lire un milione.**

[8] Non può essere definita per definizione automatica l'imposta sui redditi soggetti a tassazione separata.

[9] Ai fini del presente articolo non si considerano omesse le dichiarazioni presentate anteriormente alla data di entrata in vigore del presente decreto anche se tardive oltre il mese.

[10] *Agli effetti delle disposizioni recate dai precedenti commi la presentazione, avvenuta anche se non ne sussistevano le condizioni, del certificato di cui alla lettera* d) *del quarto comma dell'articolo* 1 *del decreto del Presidente della Repubblica* 29 *settembre* 1973, *n.* 600, *è considerata presentazione della dichiarazione dei redditi. Se la presentazione del certificato è avvenuta in presenza delle predette condizioni, per la definizione automatica del reddito relativo al periodo di imposta cui si riferisce il certificato stesso non si applicano le maggiorazioni di cui al secondo e terzo comma.*

[11] *Se le maggiorazioni indicate nel secondo comma riguardano l'imposta locale sui redditi e una delle imposte personali sui redditi, l'eventuale differenza, dovuta sino a concorrenza degli importi minimi di cui al terzo comma, deve essere versata a titolo di imposta sul reddito delle persone fisiche o di quella sul reddito delle persone giuridiche. Alle medesime imposte si imputano i versamenti per gli importi di cui al quarto e quinto comma.*

Art. 20.

[1] *Le imposte dovute in base alle dichiarazioni integrative*, ad esclusione di quelle di cui **agli articoli 16 e 17 nonché di quelle relative ai redditi soggetti a tassazione separata**, *sono riscosse mediante versamento diretto con le modalità di cui al successivo articolo.*

[2] *I versamenti delle imposte devono essere effettuati in ragione del quaranta per cento entro il termine di presentazione della dichiarazione integrativa e, per la differenza, in due rate uguali, rispettivamente, nei mesi di febbraio e giugno* 1983. **Gli eredi del contribuente devono effettuare i versamenti delle imposte in ragione del 40 per cento entro il termine del 15 settembre 1983 e, per la differenza, in due rate uguali, rispettivamente, nei mesi di novembre 1983 e febbraio 1984; ovvero in unica soluzione entro il 15 settembre 1983 con la riduzione del 5 per cento dell'importo delle imposte dovute.**

[3] *Alla liquidazione delle imposte dovute in base alle dichiarazioni integrative provvedono gli uffici delle imposte ed i centri di servizio con le modalità di cui all'articolo* 36-bis *del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre* 1973, *n.* 600, *entro il termine di cui al primo comma dell'articolo* 17 *del decreto del Presidente* della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, **calcolato con decorrenza dall'anno 1983.**

[4] *Entro lo stesso termine sono riscosse, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica* 29 *settembre* 1973, *n.* 602, *le maggiori somme dovute e quelle non versate, mediante iscrizione in ruolo speciale secondo le modalità ed i criteri stabiliti con decreto del Ministro delle finanze e gli eventuali rimborsi sono eseguiti ai sensi delle disposizioni dello stesso decreto. Non si fa luogo alla iscrizione nei ruoli e al rimborso di somme il cui ammontare non supera lire cinquemila.*

[5] *Sulle somme dovute e non versate ai sensi del primo e secondo comma si applicano gli interessi di cui all'articolo* 9 *del decreto del Presidente della Repubblica* 29 *settembre* 1973, *n.* 602, *e la soprattassa del quaranta per cento di cui al primo comma dell'articolo* 92 *del medesimo decreto.*

[6] **L'imposta locale sui redditi e l'imposta sul valore aggiunto, dovute a seguito delle dichiarazioni integrative di cui al presente titolo, non sono deducibili** *ai fini del reddito complessivo soggetto alla imposta sul reddito delle persone fisiche o all'imposta sul reddito delle persone giuridiche.*

[7] *Con il decreto di cui al terzo comma dell'articolo* 14 *ed al terzo comma dell'articolo* 25 *sono stabilite le modalità per effettuare il pagamento dilazionato fino a* 18 *mesi con un saggio di interesse pari al saggio ufficiale di sconto maggiorato dell'interesse legale. Se l'importo delle imposte dovute in base alle dichiarazioni integrative è interamente versato entro il termine stabilito per la loro presentazione può essere ridotto di una somma pari al cinque per cento dell'importo delle imposte dovute.*

Art. 20-*bis*.

[1] La liquidazione di cui al precedente articolo è eseguita, per tutte le annualità di imposta incluse nella dichiarazione integrativa, dall'ufficio delle imposte o dal centro di servizio cui detta dichiarazione è stata presentata ai sensi del primo comma dell'articolo 15, avvalendosi di procedure automatizzate sulla base dei dati memorizzati negli archivi del sistema informativo del Ministero delle finanze e di quelli certificati dagli uffici presso i quali sono state o dovevano essere presentate le dichiarazioni annuali per i periodi di imposta inclusi nelle dichiarazioni integrative.

[2] I centri di servizio procedono alla iscrizione a ruolo o alla esecuzione dei rimborsi emergenti dalla liquidazione delle dichiarazioni integrative a norma delle disposizioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 novembre 1980, n. 787. Gli uffici distrettuali delle imposte procedono a norma del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, e successive modificazioni. A tal fine la circoscrizione territoriale di ciascun centro di servizio comprende le regioni indicate nell'articolo 2 del decreto ministeriale 28 settembre 1982, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale **n. 270 del 30 settembre 1982.**

[3] Alle iscrizioni ed ai rimborsi relativi ad annualità di imposta per le quali è stata presentata dichiarazione integrativa ai sensi degli articoli 18 e 19 si provvede mediante determinazione di un unico importo per ciascun tributo tenendo conto dei risultati della liquidazione effettuata con riferimento a ciascuna di dette annualità.

[4] Alle iscrizioni, ai rimborsi od agli sgravi relativi alle annualità di imposta per le quali è stata presentata dichiarazione integrativa ai sensi degli articoli 16 e 17, provvedono, per ciascuna annualità, sulla base delle comunicazioni degli uffici che hanno effettuato la liquidazione, gli uffici delle imposte che hanno eseguito l'accertamento. A tal fine la comunicazione, datata e sottoscritta dal titolare dell'ufficio che ha provveduto alla liquidazione stessa o da un suo rappresentante, deve contenere gli estremi della liquidazione effettuata.

Art. 21.

[1] *Gli importi di cui al primo comma dell'articolo* 20 *sono riscossi mediante versamento diretto con le modalità di cui al decreto del Presidente della Repubblica* 29 *settembre* 1973, *n.* 602, *da eseguirsi mediante stampati conformi al modello approvato con decreto del Ministro delle finanze da pubblicarsi nella* Gazzetta Ufficiale.

[2] *Per i versamenti diretti dell'imposta sul reddito delle persone fisiche e dell'imposta locale sui redditi da eseguirsi mediante delega alle aziende di credito, le caratteristiche e le modalità di rilascio delle attestazioni da parte delle aziende delegate nonché le modalità per la esecuzione dei versamenti in tesoreria e la trasmissione dei relativi dati e documenti all'amministrazione finanziaria e per i relativi controlli sono stabilite con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro del tesoro.*

Art. 22.

[1] Le sanzioni amministrative per omissione, infedeltà o incompletezza delle dichiarazioni annuali dei redditi, compresa quella prevista nell'articolo 49 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, numero 600, non si applicano se la imposta resta definita per l'importo corrispondente alle dichiarazioni integrative; in caso contrario si applicano le sanzioni per incompleta e infedele dichiarazione commisurate alla maggiore imposta definitivamente accertata. Non si applicano altresì le sanzioni amministrative per la tardività delle dichiarazioni e per le altre violazioni anche formali relative alle imposte sui redditi commesse dai contribuenti nei periodi d'imposta per i quali sia stata presentata la dichiarazione integrativa.

[2] Per le imposte dovute in applicazione delle disposizioni del presente capo non sono dovuti interessi e soprattasse.

Art. 23.

[1] Le sanzioni amministrative previste nell'articolo 92 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, non si applicano ai contribuenti ed ai sostituti d'imposta che hanno provveduto entro il 30 settembre 1982 al pagamento delle imposte o delle ritenute risultanti dalle dichiarazioni annuali presentate anteriormente alla data di entrata in vigore del presente decreto per le quali il termine di versamento è scaduto anteriormente a questa data.

[2] Su istanza degli interessati gli uffici delle imposte provvedono allo sgravio delle soprattasse iscritte a ruolo non ancora pagate alla data di entrata in vigore del presente decreto o al rimborso di quelle pagate a partire dalla data medesima.

[3] Se le imposte e le ritenute non versate sono state iscritte in ruoli già emessi la soprattassa non è dovuta limitatamente alle rate non ancora scadute alla data di entrata in vigore del presente decreto a condizione che le imposte e le ritenute non versate iscritte a ruolo siano state pagate o vengano pagate alle relative scadenze del ruolo.

Art. 24.

[1] Le controversie relative alle imposte dirette abolite per effetto della riforma tributaria, pendenti alla data di entrata in vigore del presente decreto, sono definite, su richiesta del contribuente *o del sostituto di imposta*, per un imponibile pari ai due terzi **del maggiore imponibile accertato dall'ufficio. La richiesta comporta l'abbandono dell'eventuale controversia concernente l'applicabilità della definizione automatica degli imponibili ai sensi del decreto-legge 5 novembre 1973, n. 660, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1973, n. 823.**

[2] Alla definizione delle controversie a norma del comma precedente conseguono l'estinzione del procedimento, l'abbuono delle maggiorazioni d'imposta e degli interessi e la non applicazione delle sanzioni amministrative previste per l'omissione, l'incompletezza, la infedeltà e la tardività della dichiarazione, salvo il disposto del successivo sesto comma.

[3] I contribuenti devono spedire per raccomandata ai competenti uffici delle imposte dirette, entro il mese di novembre 1982, apposita istanza recante, per ciascun periodo di imposta, l'indicazione della controversia o delle controversie delle quali si chiede la definizione e delle somme già versate a titolo di imposta, di maggiorazioni di imposta e di interessi.

[4] L'ammontare delle imposte, delle maggiori imposte, delle sovrimposte e delle addizionali corrispondenti agli imponibili definiti al netto di quanto già iscritto a ruolo o versato, è riscosso mediante iscrizione a ruolo a norma dell'articolo 20.

[5] Se le controversie di cui al primo comma riguardano la classificazione del reddito di ricchezza mobile nella categoria B o nella categoria C/1 l'imposta corrispondente all'imponibile definito è determinata in base alla media delle aliquote delle due categorie. Ogni altra controversia concernente la qualificazione o classificazione del reddito o l'aliquota applicabile si intende definita in conformità all'accertamento dell'ufficio.

[6] Restano fermi, fino alla concorrenza dell'importo corrispondente agli imponibili definiti, le maggiorazioni d'imposta, gli interessi e le soprattasse riscossi anteriormente alla data di entrata in vigore del presente decreto.

Capo II
Imposte indirette

Art. 25.

[1] Agli effetti dell'imposta sul valore aggiunto dovuta per i periodi di imposta relativamente ai quali il termine per la dichiarazione è scaduto entro il 5 marzo 1982, i contribuenti, sempreché non sia intervenuto accertamento divenuto definitivo alla data di entrata in vigore del presente decreto, sono ammessi a presentare le dichiarazioni annuali omesse, indicando l'imposta dovuta, o a rettificare, indicando la maggiore imposta dovuta ovvero il minor credito spettante, le dichiarazioni presentate ancorché con ritardo superiore ad un mese. Per periodo di imposta si intende l'anno solare o il minor periodo di tempo, in caso di cessazione di attività, in relazione al quale è stata o avrebbe dovuto essere presentata la dichiarazione.

[2] Gli interessati, *tra il 10 ed il 30 novembre 1982*, devono spedire per raccomandata, relativamente ai periodi d'imposta per i quali intendono avvalersi della facoltà prevista nel primo comma, la dichiarazione integrativa. Nei casi di fusione, la dichiarazione integrativa deve essere presentata dal soggetto risultante dalla fusione o incorporazione.

[3] *Le dichiarazioni integrative, a pena di nullità, devono essere redatte in conformità ai modelli approvati con decreto del Ministro delle finanze da pubblicare nella* Gazzetta Ufficiale *della Repubblica entro e non oltre il* 30 *settembre* 1982. *Si applicano le disposizioni dell'articolo* 37, *primo e quarto comma, e dell'articolo* 40, *secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica* 26 *ottobre* 1972, *n.* 633. *Con lo stesso decreto sono stabilite le modalità di attuazione e le istruzioni per la compilazione dei modelli.*

Art. 26.

[1] *Per i periodi di imposta relativamente ai quali, anteriormente alla data di presentazione della dichiarazione integrativa, è stato notificato avviso di accertamento o di rettifica, la controversia si estingue se l'imposta risultante dalla dichiarazione integrativa non sia inferiore ad un ammontare costituito dal* 60 *per cento della maggiore imposta accertata dall'ufficio, diminuito del* 25 *per cento dell'imposta dovuta in base alla originaria dichiarazione, e, in ogni caso, al* 20 *per cento della maggiore imposta accertata. Nei casi di omessa dichiarazione la controversia si estingue se l'imposta risultante dalla dichiarazione non è inferiore al* 70 *per cento dell'imposta accertata dall'ufficio.*

[2] Qualora la dichiarazione integrativa di cui al precedente comma non comporti la estinzione della controversia, questa prosegue limitatamente alla differenza fra l'imposta accertata e quella risultante dalla dichiarazione integrativa.

Art. 27.

Qualora il contribuente si avvalga della facoltà di cui all'articolo 25, per i periodi di imposta, per i quali non sia stato notificato avviso di accertamento o di rettifica, gli uffici dell'imposta sul valore aggiunto, nell'ambito dei programmi annuali d'accertamento, procedono ai controlli e agli accertamenti secondo le regole ordinarie anche per quanto concerne la competenza; l'accertamento in rettifica è ammesso nei casi di dichiarazione a debito, per ciascun periodo di imposta, a condizione che il maggiore ammontare della imposta accertabile rispetto a quello risultante dalla dichiarazione originaria e da quella integrativa, superi l'ammontare risultante dalla somma del dieci per cento dell'imposta indicata nella originaria dichiarazione e della metà di quella risultante dalla dichiarazione integrativa; se l'imposta risultante dalla dichiarazione integrativa supera di almeno il dieci per cento quella indicata nell'originaria dichiarazione, la maggiore imposta dovuta a seguito dell'accertamento è comunque limitata all'eccedenza rispetto agli importi cumulativamente dichiarati aumentati della relativa franchigia. Se trattasi di dichiarazione a credito, l'accertamento dell'ufficio è ammesso e la franchigia del cinquanta per cento opera limitatamente all'imposta dovuta in base alla dichiarazione integrativa. Per gli accertamenti ammessi ai sensi del presente comma non si applicano le disposizioni di cui all'articolo 60, secondo comma, n. 1, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633.

Art. 28.

[1] **L'imposta sul valore aggiunto può essere definita, su richiesta del contribuente, a norma dei seguenti commi relativamente ai periodi di imposta per i quali non siano stati notificati avvisi di accertamento o di rettifica ovvero siano stati notificati avvisi di rettifica con esplicita indicazione del loro contenuto parziale.**

[2] *Per ciascuno dei periodi di imposta relativamente ai quali il termine per la presentazione della dichiarazione è scaduto entro il* 5 *marzo* 1982, *l'imposta è deter-*

minata aumentando quella risultante dovuta in base alla dichiarazione originaria di un importo pari alla somma del 2 per cento dell'imposta relativa alle operazioni imponibili effettuate nel periodo di imposta e del 2 per cento dell'imposta detraibile nel medesimo periodo. Per i periodi di imposta in cui, in considerazione dell'ammontare del volume di affari realizzato nell'anno precedente, sono state applicate le disposizioni relative ai contribuenti minori, le percentuali sono stabilite nella misura del 4 per cento.

[3] La dichiarazione integrativa deve contenere, a pena di nullità, la richiesta di definizione automatica per tutti i periodi d'imposta di cui al secondo comma per i quali sia stata presentata la relativa dichiarazione.

[4] *In deroga al comma precedente, se i contribuenti hanno presentato per l'anno 1981 la dichiarazione annuale a credito con richiesta di computazione della intera eccedenza di imposta in detrazione nell'anno successivo, non si applica la definizione automatica né per l'anno 1981 né, ove sussistano, per i periodi di imposta immediatamente precedenti per i quali è stata analogamente presentata la dichiarazione annuale a credito con richiesta di computazione dell'intera eccedenza. E', comunque, ammessa la definizione automatica qualora in sede di dichiarazione integrativa si rinunzi all'eventuale residuo credito risultante dall'applicazione del secondo comma, credito che, in ogni caso, deve superare lire duecentomila per periodo di imposta e, se inferiore, deve essere integrato fino alla predetta somma.* **In tal caso l'ammontare dell'eccedenza di credito relativa all'anno 1981, computato in detrazione nelle liquidazioni periodiche dell'anno 1982, deve essere versato entro il termine di presentazione della relativa dichiarazione annuale, senza applicazione di penalità né di interessi di mora.**

[5] I contribuenti sono ammessi ad avvalersi della definizione automatica a condizione che per ciascun periodo d'imposta sia riconosciuta nelle dichiarazioni integrative una maggiore imposta per un ammontare di almeno L. 200.000.

[6] Ai fini del presente articolo non si considerano omesse le dichiarazioni presentate anteriormente alla data di entrata in vigore del presente decreto anche se tardive oltre il mese.

Art. 29.

[1] Le sanzioni amministrative previste dal titolo terzo del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e quelle previste per le violazioni delle disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 6 ottobre 1978, n. 627, e della legge 10 maggio 1976, n. 249, nonché gli interessi di mora non si applicano nei casi in cui l'imposta resti definita ai sensi dei precedenti articoli per l'ammontare indicato nella dichiarazione integrativa.

[2] Nelle ipotesi previste dagli articoli 26, secondo comma, e 27 le sanzioni e gli interessi di mora, di cui al precedente comma, non si applicano quando nella dichiarazione integrativa sia indicata rispettivamente una imposta non inferiore al 10 per cento di quella accertata ovvero di quella risultante dalla dichiarazione originaria. Tuttavia rimangono ferme le sanzioni e gli interessi di mora relativi alla dichiarazione e al versamento limitatamente alla differenza, nell'ipotesi dell'articolo 26, secondo comma, tra l'imposta accertata e quella risultante dalla dichiarazione integrativa e, nell'ipotesi di cui all'articolo 27, alla eccedenza dell'imposta accertata rispetto a quella cumulativamente dichiarata, aumentata della franchigia.

Art. 30.

[1] La dichiarazione integrativa concernente l'imposta sul valore aggiunto, unica per tutti i periodi di imposta per i quali il contribuente si avvale della facoltà prevista negli articoli 25, 26, 27 e 28, deve essere presentata all'ufficio dell'imposta sul valore aggiunto nella cui circoscrizione è l'attuale domicilio fiscale del contribuente.

[2] Nella dichiarazione integrativa il contribuente deve indicare:

1) l'ufficio o gli uffici ai quali ha presentato o avrebbe dovuto presentare le dichiarazioni annuali relative ai detti periodi;

2) l'ammontare della maggiore imposta che riconosce dovuta, o della minore eccedenza detraibile, per ciascuno dei periodi d'imposta compresi nella dichiarazione integrativa;

3) l'ammontare dell'imposta che riconosce dovuta per ciascuno dei periodi di imposta, compresi nella dichiarazione integrativa, relativamente ai quali ha omesso di presentare la dichiarazione;

4) l'importo complessivo di cui ai precedenti numeri 2) e 3);

5) gli altri dati ed elementi richiesti nel modello.

[3] *L'ammontare di cui al n.* 4) *del comma precedente, se superiore a lire cinquecentomila, deve essere versato, senza applicazione di interessi, in tre rate quadrimestrali di uguale importo, di cui la prima dal* 10 *al* 30 *novembre* 1982, *la seconda dal* 10 *al* 31 *marzo* 1983, *la terza dal 10 al 31 luglio 1983; se non è superiore a lire cinquecentomila, in unica soluzione dal 10 al* 30 *novembre* 1982.

[4] I versamenti devono essere eseguiti a norma dell'articolo 12 della legge 12 novembre 1976, n. 751, secondo modalità stabilite e utilizzando apposito stampato conforme al modello approvato con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro del tesoro. In caso di mancato o insufficiente versamento, l'ufficio dell'imposta sul valore aggiunto che ha ricevuto la dichiarazione integrativa procede alla riscossione delle somme non versate applicando gli interessi di mora in ragione del 18 per cento annuo e la soprattassa di cui al primo comma dell'articolo 44 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633.

[5] I contribuenti che non abbiano mai presentato la dichiarazione annuale, prima di spedire la dichiarazione integrativa, devono presentare la dichiarazione di inizio di attività di cui all'articolo 35 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, ai fini dell'attribuzione del numero di partita.

[6] Gli ammontari di cui ai numeri 2) e 3) del secondo comma e quelli dei versamenti eseguiti devono essere annotati a norma del primo comma dell'articolo 27 del

decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, con l'indicazione degli estremi della dichiarazione integrativa e delle attestazioni di versamento.

[7] La registrazione su supporto magnetico dei dati risultanti dalle dichiarazioni integrative è affidata al consorzio nazionale obbligatorio tra gli esattori in carica per la meccanizzazione dei ruoli. *Per la stipula della relativa convenzione e di quelle riguardanti la registrazione dei dati risultanti dalle dichiarazioni, e relativi allegati, presentate dai contribuenti ai fini dell'imposta sul valore aggiunto nonché per la stipula delle convenzioni relative alla registrazione dei dati risultanti da atti, dichiarazioni e documenti presentati dai contribuenti agli uffici del registro, il Ministro delle finanze e autorizzato a procedere, in deroga alle norme sulla contabilità generale dello Stato e all'articolo 14 della legge 28 settembre 1942, n. 1140, con esclusione di ogni forma di gestione fuori bilancio.*

Art. 31.

[1] Le controversie di valutazione relative all'imposta di registro, all'imposta sulle successioni e donazioni nonché all'imposta comunale sull'incremento di valore degli immobili, pendenti alla data di entrata in vigore del presente decreto, sono definite, su richiesta del contribuente, mediante il pagamento dell'imposta corrispondente alla metà del valore accertato o dell'incremento imponibile determinato dall'ufficio del registro senza applicazione di soprattasse e pene pecuniarie non ancora corrisposte. In nessun caso il valore o l'incremento possono essere ridotti a cifra inferiore a quella dichiarata nell'atto o nella denuncia o risultante da pronuncia non piu impugnabile dal contribuente.

[2] *Per gli atti pubblici formati e per le scritture private autenticate entro il* 31 *dicembre* 1981, *per le scritture private non autenticate formate entro la stessa data, purchè tutti registrati entro il* 20 *gennaio* 1982, *e per le denunzie e dichiarazioni il cui presupposto d'imposta si sia verificato entro il* 31 *dicembre* 1981 *e la cui presentazione sia stata effettuata nei termini di legge, e comunque non oltre il* 30 *giugno* 1982 ai fini delle imposte indicate nel primo comma, qualora alla data di entrata in vigore del presente decreto non sia stato notificato avviso di accertamento, il contribuente può chiedere che l'imposta sia liquidata sulla base del valore o dell'incremento imponibile dichiarato, aumentato del 20 per cento senza applicazione di soprattasse e pene pecuniarie. *L'incremento imponibile complessivamente assoggettato ad imposta non può comunque essere inferiore al 20 per cento del valore finale dichiarato.*

[3] *Nelle ipotesi di cui ai precedenti commi si assume come valore iniziale per le successive applicazioni dell'imposta comunale sull'incremento di valore degli immobili quello accertato dall'ufficio agli effetti delle imposte di registro e sulle successioni e donazioni ridotto della metà o quello dichiarato dal contribuente aumentato del venti per cento.*

[4] Per le altre controversie pendenti e le altre violazioni commesse fino alla data del 31 dicembre 1981 relative alle imposte indicate nel primo comma e alle altre tasse e imposte indirette sugli affari, comprese quelle abolite per effetto della riforma tributaria ed esclusa l'imposta sul valore aggiunto, le soprattasse e le pene pecuniarie non ancora corrisposte e le altre sanzioni non penali non si applicano a condizione che il contribuente provveda o abbia provveduto al versamento del tributo dovuto ed all'adempimento delle formalità omesse.

[5] Ai fini dei precedenti commi deve essere presentata o spedita per raccomandata con avviso di ricevimento all'ufficio del registro apposita domanda entro il 30 novembre 1982 con indicazione delle generalità e domicilio del contribuente, degli estremi dell'atto, denuncia o dichiarazione e del codice fiscale. Per i tributi che devono essere liquidati direttamente dal contribuente la prova dell'avvenuto versamento deve essere allegata alla domanda; per gli altri tributi le somme dovute debbono essere pagate all'ufficio competente entro sessanta giorni dalla notificazione dell'avvenuta liquidazione ovvero dalla richiesta dell'ufficio notificata a mezzo posta, mediante raccomandata con avviso di ricevimento, al domicilio indicato nella domanda stessa. *La presente disposizione si applica anche alla tassa regionale di circolazione.*

[6] Per le imposte e le tasse dovute in applicazione del presente articolo non si applicano gli interessi di mora di cui alla legge 26 gennaio 1961, n. 29, e successive modificazioni. **Tuttavia in caso di mancato o insufficiente versamento delle imposte e tasse dovute a seguito della presentazione della istanza di definizione si applica la soprattassa nella misura del 20 per cento prevista dalle norme vigenti e gli interessi di mora, di cui alla stessa legge 26 gennaio 1961, n. 29, si applicano in misura raddoppiata.**

[7] Le controversie in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto si estinguono per effetto del pagamento dei tributi dovuti, restando compensate le spese.

Capo III

Disposizioni comuni

Art. 32.

[1] *Le disposizioni integrative e le istanze di definizione di cui al presente decreto, da redigersi in carta semplice, sono irrevocabili. Le imposte e le maggiori imposte che ne risultano sono acquisite a titolo definitivo e le definizioni intervenute sulla base di dette dichiarazioni e istanze non possono essere modificate dagli uffici nè contestate dai contribuenti se non per errore materiale o per violazione delle norme degli articoli precedenti. Sono salvi gli effetti della liquidazione delle imposte in base alla dichiarazione originaria a norma dell'articolo* 36-bis *del decreto del Presidente della Repubblica* 29 *settembre* 1973, *n.* 600, *ma le variazioni dei dati dichiarati non esplicano efficacia ai fini del computo dei maggiori imponibili e delle maggiori imposte da indicare nelle dichiarazioni integrative o nelle istanze di definizione. Tuttavia le maggiori imposte derivanti dalla liquidazione della dichiarazione originaria, in caso di accertamento o di prosecuzione della controversia, si considerano dichiarate ai soli fini dell'applicazione delle sanzioni ai sensi dello articolo* 22.

(Il secondo comma è soppresso).

[3] **I giudizi in corso e i termini per ricorrere o di impugnativa, pendenti alla data di entrata in vigore del presente decreto o che iniziano a decorrere dopo tale data, sono sospesi** fino al 30 novembre 1982; successivamente a tale data i giudizi restano sospesi subordinatamente all'esibizione, da parte del contribuente, di copia anche fotostatica della dichiarazione integrativa e istanza presentate e della ricevuta o di altro documento dell'amministrazione postale comprovante la consegna all'ufficio postale della raccomandata di trasmissione. I giudizi sospesi si estinguono a seguito della comunicazione dell'intervenuta liquidazione definitiva.

[4] In caso di dichiarazione integrativa senza definizione automatica la sospensione di cui al precedente comma opera limitatamente ai maggiori imponibili dichiarati.

[5] *Nel periodo e nei limiti in cui opera la sospensione, di cui* al secondo e al terzo comma, *è altresì sospesa la applicazione delle disposizioni di cui all'articolo* 15 *del decreto del Presidente della Repubblica* 29 *settembre* 1973, *n.* 602.

[6] I termini per l'accertamento scadenti tra la data di entrata in vigore del presente decreto ed il 31 dicembre 1983 sono prorogati al 31 dicembre 1984. **Relativamente ai tributi di cui al primo comma dell'articolo 31 sono altresì sospesi, sino al 31 dicembre 1984, i termini di prescrizione e di decadenza riguardanti la riscossione delle imposte complementari e suppletive.**

[7] **Le disposizioni di cui all'articolo 43, terzo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, ed all'articolo 57, terzo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, non operano relativamente ai periodi di imposta per i quali siano state presentate le dichiarazioni integrative di cui agli articoli 16, 17 e 26 né per i periodi di imposta con accertamenti già definiti quando siano state presentate dichiarazioni integrative con definizione automatica per tutti i periodi di imposta per i quali non sia stato notificato avviso di accertamento o di rettifica.**

[8] **Agli effetti degli articoli 14, 19, 25 e 28 non si considerano omesse le dichiarazioni originarie presentate con ritardo superiore ad un mese anche ad un ufficio incompetente. Sono considerate valide le dichiarazioni integrative presentate, nei termini, ad uffici territorialmente incompetenti.**

[9] **I contribuenti che hanno presentato dichiarazioni integrative o istanze di definizione possono ottenere la proroga della sospensione della riscossione prevista dal quarto comma. A tal fine debbono presentare, alla competente intendenza di finanza, entro il 25 marzo 1983, domanda, in carta libera, con allegata copia, anche fotostatica, della dichiarazione integrativa o istanza di definizione presentata e della ricevuta o di altro documento dell'amministrazione postale comprovante la consegna all'ufficio postale della raccomandata di trasmissione. Nei confronti dei contribuenti che non hanno presentato la predetta domanda, la riscossione rateale delle somme iscritte a titolo provvisorio nei ruoli resi esecutivi a partire dalla data di entrata in vigore del presente decreto riprende con la scadenza di aprile 1983. A seguito della liquidazione delle dichiarazioni integrative o delle istanze di definizione, presentate ai sensi degli articoli 16, 17 e 24, gli uffici emettono i provvedimenti di sgravio per le iscrizioni di cui sopra relative ai periodi di imposta cui le dichiarazioni o istanze si riferiscono. Per i periodi di imposta per i quali è stata presentata dichiarazione integrativa ai sensi dell'articolo 17, l'iscrizione provvisoria a ruolo da effettuare ai sensi dell'articolo 15 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, è commisurata alle somme di imposta per le quali la contestazione prosegua. Per i contribuenti che, pur avendo presentato dichiarazione integrativa o istanza di definizione, hanno effettuato il pagamento delle somme iscritte provvisoriamente a ruolo, dette somme sono conguagliate in sede di liquidazione delle imposte risultanti da dette dichiarazioni o istanze.**

Art. 32-bis.

Al fine di agevolare l'attuazione delle norme contenute nel presente decreto, l'intendente di finanza, accertate le esigenze dei dipendenti uffici finanziari, può disporre, fino al termine indicato nel terzo comma dell'articolo 26, per la liquidazione delle imposte dovute in base alle dichiarazioni integrative, il temporaneo distacco di personale da lui amministrato da uno ad altro degli uffici finanziari medesimi, anche se di settore diverso da quello di appartenenza.

Art. 33.

[1] *Il curatore del fallimento, sentito il parere del comitato dei creditori e con l'autorizzazione del giudice delegato, il commissario liquidatore e il commissario dell'amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi, sentito il parere del comitato di sorveglianza e con l'autorizzazione dell'autorità di vigilanza, possono presentare le dichiarazioni integrative e le istanze di definizione previste dalle disposizioni del presente titolo.*

[2] *Il pagamento delle somme dovute a seguito delle dichiarazioni e delle istanze di cui al comma precedente deve avvenire entro i termini previsti dalle dette disposizioni. I relativi debiti sono equiparati a quelli previsti dall'articolo* 111, *primo comma, numero* 1, *delle disposizioni sulla disciplina del fallimento, approvate con regio decreto* 16 *marzo* 1942, *n.* 267.

Art. 34.

Nello stato di previsione dell'entrata sono istituiti appositi capitoli cui affluiscono le riscossioni di cui al presente decreto-legge relative alle singole imposte.

Sugli stessi capitoli affluiscono le riscossioni degli interessi e delle soprattasse per omesso, insufficiente o ritardato versamento.

Art. 35.

Le disposizioni recate dal titolo I hanno effetto dal 1° gennaio 1983.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

AVVERTENZA. — *La legge 7 agosto* 1982, *n.* 516, *contiene, inoltre, disposizioni aggiuntive alla conversione del decreto-legge (articoli* 2 *e* 3*).*

Anche la legge 12 febbraio 1983, *n.* 27, *contiene disposizioni aggiuntive alla disciplina del decreto-legge n.* 429/82 *(articolo* 2-ter *introdotto nel decreto-legge n.* 916/82*).*

(1076)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 34

Corso dei cambi del 17 febbraio 1983 presso le sottoindicate borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
Dollaro USA .	1378,300	1378,300	1378,35	1378,300	—	1378,25	1378,200	1378,300	1378,300	—
Dollaro canadese	1126,550	1126,550	1127 —	1126,500	—	1126,47	1126,400	1126,550	1126,550	—
Marco germanico .	576,820	576,820	576,60	576,820	—	578,88	576,940	576,820	576,820	—
Fiorino olandese	521,930	521,930	522,10	521,930	—	521,99	522,050	521,930	521,930	—
Franco belga .	29,274	29,274	29,28	29,274	—	29,27	29,275	29,274	29,274	—
Franco francese	203,330	203,330	203,45	203,330	—	203,38	203,440	203,330	203,330	—
Lira sterlina	2132,250	2132,250	2131 —	2132,250	—	2132,52	2132,800	2132,250	2132,250	—
Lira irlandese	1915,500	1915,500	1917 —	1915,500	—	1915,25	1915 —	1915,500	1915,500	—
Corona danese	162,870	162,870	162,75	162,870	—	162,92	162,970	162,870	162,870	—
Corona norvegese .	196,110	196,110	195,90	196,110	—	196,04	195,980	196,110	196,110	—
Corona svedese .	187,080	187,080	187,20	187,080	—	187,06	187,050	187,080	187,080	—
Franco svizzero .	694,130	694,130	694,70	694,130	—	694,44	694,760	694,130	694,130	—
Scellino austriaco .	82,050	82,050	82,03	82,050	—	82,06	82,070	82,050	82,050	—
Escudo portoghese	15,130	15,130	15,30	15,130	—	15,01	14,900	15,130	15,130	—
Peseta spagnola .	10,728	10,728	10,76	10,728	—	10,93	10,737	10,728	10,728	—
Yen giapponese .	5,926	5,926	5,95	5,926	—	5,93	5,934	5,926	5,926	—
E.C.U. .	1319,700	1319,700	—	1319,700	—	—	1319,700	1319,700	1319,700	—

Media dei titoli del 17 febbraio 1983

Titolo	Media
Rendita 5 % 1935 .	40,725
Redimibile 5,50 % (Edilizia scolastica) 1968-83 .	95,050
» 5,50 % » » 1969-84 .	89,125
» 6 % » » 1970-85 .	86,150
» 6 % » » 1971-86 .	79,700
» 6 % » » 1972-87 .	72,925
» 9 % » » 1975-90 .	75,350
» 9 % » » 1976-91 .	72,225
» 10 % » » 1977-92 .	74,275
» 12 % (Beni Esteri 1980) .	72,075
» 10 % Cassa DD.PP. sez. A Cr. C.P. 97	71,125
Certificati di credito del Tesoro 1975-85 10% .	89,400
» » » 1-8-1982/84 14% .	99,950
» » » Ind. 1-10-1980/83 .	100,225
» » » » 1- 9-1981/83 .	100,025
» » » » 1-10-1981/83 .	100,075
» » » » 1-11-1981/83 .	99,225
» » » » 1-12-1981/83 .	99,800
» » » » 1- 3-1981/84 .	99,050
» » » » 1- 4-1981/84 .	98,975
Certificati di credito del Tesoro Ind. 1- 6-1981/84 .	97,500
» » » » 1- 1-1982/84 .	99,300
» » » » 1- 3-1982/84 .	99,050
» » » » 1- 5-1982/84 .	97,800
» » » » 1- 6-1982/84 .	97,300
» » » » 1- 7-1982/84.	97,450
» » » » 1- 1-1982/86 .	97,900
» » » » 1- 3-1982/86 .	98,300
» » » » 1- 5-1982/86 .	98 —
» » » » 1- 6-1982/86 .	97,400
» » » » 1- 7-1982/86.	97,300
Buoni Tesoro Pol. 18 % 1- 7-1983 . .	100,150
» » » 12 % 1-10-1983 .	96,275
» » » 12 % 1- 1-1984 .	94,800
» » » 12 % 1- 4-1984 .	93,725
» » » 18 % 1- 4-1984 .	99,725
» » » 12 % 1-10-1984 . .	90,700
» » Nov. 12 % 1-10-1987 .	82,350
Certificati credito Tesoro E.C.U. 22-2-1982/89 14 %	100,300

Il contabile del portafoglio dello Stato: MAROLDA

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 17 febbraio 1983

Valuta	Cambio
Dollaro USA .	1378,250
Dollaro canadese .	1126,475
Marco germanico .	576,880
Fiorino olandese .	521,990
Franco belga .	29,271
Franco francese	203,385
Lira sterlina	2132,525
Lira irlandese	1915,250
Corona danese	162,920
Corona norvegese .	196,045
Corona svedese .	187,065
Franco svizzero .	694,445
Scellino austriaco .	82,060
Escudo portoghese	15,015
Peseta spagnola .	10,732
Yen giapponese .	5,930
E.C.U. .	1319,700

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 35

Corso dei cambi del 18 febbraio 1983 presso le sottoindicate borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
Dollaro USA .	1387,550	1387,550	1387,45	1387,550	1387,50	1387,50	1387,450	1387,550	1387,550	—
Dollaro canadese	1132,200	1132,200	1133 —	1132,200	1132,40	1132,90	1132,100	1132,200	1132,200	—
Marco germanico .	577,130	577,130	577,20	577,130	576,80	577,10	576,800	577,130	577,130	—
Fiorino olandese	522,190	522,190	522,30	522,190	522 —	522,20	522,250	522,190	522,190	—
Franco belga .	29,278	29,278	29,28	29,278	29,28	29,25	29,277	29,278	29,278	—
Franco francese	203,450	203,450	203,45	203,450	203,40	203,40	203,430	203,450	203,450	—
Lira sterlina .	2142,050	2142,050	2143 —	2142,050	2142 —	2142,10	2141,500	2142,050	2142,050	—
Lira irlandese	1915,500	1915,500	1912 —	1915,500	1913 —	—	1941,500	1915,500	1915,500	—
Corona danese	162,880	162,880	162,90	162,880	162,75	162,90	162,890	162,880	162,880	—
Corona norvegese .	196,180	196,180	196,40	196,180	196,30	196,20	196,270	196,180	196,180	—
Corona svedese .	188,060	188,060	188,10	188,060	188 —	188,05	187,950	188,060	188,060	—
Franco svizzero .	694,170	694,170	694,50	694,170	694,20	694,15	694 —	694,170	694,170	—
Scellino austriaco .	82,114	82,114	82,08	82,114	82,10	82,10	82,120	82,114	82,114	—
Escudo portoghese	15,130	15,130	15,25	15,130	15,20	15,10	15,750	15,130	15,130	—
Peseta spagnola .	10,747	10,747	10,76	10,747	10,74	10,75	10,750	10,747	10,747	—
Yen giapponese .	5,925	5,925	5,92	5,925	5,92	5,90	5,920	5,925	5,925	—
E.C.U. .	1320,720	1320,720	1320,72	1320,720	—	—	1320,720	1320,720	1320,720	—

Media dei titoli del 18 febbraio 1983

Titolo	Media
Rendita 5 % 1935 .	40,725
Redimibile 5,50 % (Edilizia scolastica) 1968-83 .	95,050
» 5,50 % » » 1969-84 .	89,125
» 6 % » » 1970-85 .	86,150
» 6 % » » 1971-86 .	79,700
» 6 % » » 1972-87 .	72,925
» 9 % » » 1975-90 .	75,350
» 9 % » » 1976-91 .	72,225
» 10 % » » 1977-92 .	71,275
» 12 % (Beni Esteri 1980) .	72,075
» 10 % Cassa DD.PP. sez. A Cr. C.P. 97	71,125
Certificati di credito del Tesoro 1975-85 10 % .	89,400
» » » 1-8-1982/84 14 % .	99,95
» » » Ind. 1-10-1980/83 .	100,225
» » » » 1- 9-1981/83 .	100,025
» » » » 1-10-1981/83 .	100,075
» » » » 1-11-1981/83 .	99,225
» » » » 1-12-1981/83 .	99,800
» » » » 1- 3-1981/84 .	99,300
» » » » 1- 4-1981/84 .	98,975
Certificati di credito del Tesoro Ind. 1- 6-1981/84	97,500
» » » » 1- 1-1982/84 .	99,300
» » » » 1- 3-1982/84 .	99,050
» » » » 1- 5-1982/84 .	97,800
» » » » 1- 6-1982/84 .	97,300
» » » » 1- 7-1982/84.	97,350
» » » » 1- 1-1982/86 .	97,500
» » » » 1- 3-1982/86 .	98,425
» » » » 1- 5-1982/86 .	98 —
» » » » 1- 6-1982/86 .	97,650
» » » » 1- 7-1982/86.	97,400
Buoni Tesoro Pol. 18 % 1- 7-1983 .	100,150
» » » 12 % 1-10-1983 .	96,275
» » » 12 % 1- 1-1984 .	94,875
» » » 12 % 1- 4-1984 .	93,850
» » » 18 % 1- 4-1984 .	99,750
» » » 12 % 1-10-1984 .	90,750
» » Nov. 12 % 1-10-1987 .	82,350
Certificati credito Tesoro E.C.U. 22-2-1982/89 14 %	101,025

Il contabile del portafoglio dello Stato: MAROLDA

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 18 febbraio 1983

Valuta	Cambio
Dollaro USA .	1387,500
Dollaro canadese .	1132,150
Marco germanico .	576,965
Fiorino olandese .	522,220
Franco belga .	29,277
Franco francese	203,440
Lira sterlina .	2141,775
Lira irlandese	1915 —
Corona danese	162,885
Corona norvegese .	196,225
Corona svedese .	188,005
Franco svizzero .	694,085
Scellino austriaco .	82,117
Escudo portoghese	15,115
Peseta spagnola .	10,748
Yen giapponese .	5,922
E.C.U. .	1320,720

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DELLE FINANZE

Concorso, per esami, a cinquantanove posti di coadiutore nella carriera esecutiva dell'Amministrazione periferica delle imposte dirette.

IL MINISTRO DELLE FINANZE

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, che approva il testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, e successive modificazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, contenente le norme di esecuzione del citato testo unico delle disposizioni sullo statuto degli impiegati civili dello Stato;

Visto il regio decreto 23 marzo 1933, n. 185, che approva il regolamento per il personale degli uffici dipendenti dal Ministero delle finanze, e successive modificazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 settembre 1959, n. 1340, recante nuove norme per i concorsi di ammissione e di promozione delle carriere dell'amministrazione finanziaria;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077, sul riordinamento delle carriere degli impiegati civili dello Stato;

Visto il decreto interministeriale 15 gennaio 1971, registrato alla Corte dei conti il 19 luglio 1971, registro n. 37 Finanze, foglio n. 351, che stabilisce le nuove piante organiche e le denominazioni delle nuove qualifiche degli impiegati del Ministero delle finanze;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 649, relativo alle norme concernenti i servizi ed il personale delle abolite imposte di consumo;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 16 settembre 1972, n. 593;

Vista la legge 4 agosto 1975, n. 397;

Vista la legge 19 luglio 1977, n. 412;

Vista la legge 3 giugno 1978, n. 288;

Visto il decreto ministeriale n. 94963 dell'11 luglio 1974 con cui, fra gli altri, è stato stabilito il programma di esame di ammissione nei ruoli della carriera esecutiva del Ministero delle finanze;

Vista la legge 29 febbraio 1980, n. 33;

Vista la legge 24 aprile 1980, n. 146;

Vista la legge 11 luglio 1980, n. 312 e successive modificazioni;

Vista la legge 6 agosto 1981, n. 342;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 12 marzo 1982, registrato alla Corte dei conti il 5 giugno 1982, registro n. 5 Presidenza, foglio n. 24; emanato in attuazione dell'art. 27 della legge 18 marzo 1968, n. 249, con il quale il Ministero delle finanze è stato autorizzato a mettere a concorso cinquantanove posti di coadiutore nel ruolo del personale dell'amministrazione periferica delle imposte dirette;

Ravvisata la necessità di bandire un pubblico concorso, per esami, a coadiutore in prova nella carriera esecutiva dell'amministrazione periferica delle imposte dirette;

Dato atto che nell'emanazione del presente bando si è tenuto conto delle riduzioni di dotazioni organiche e delle riserve di posti previsti dalle vigenti disposizioni;

Ritenuto che non è possibile prevedere il numero dei candidati, per cui si rende indispensabile stabilire, con successivo provvedimento, il giorno, le sedi e l'ubicazione dei locali in cui si svolgerà la prova scritta;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso, per esami, a cinquantanove posti di coadiutore in prova nella carriera esecutiva dell'amministrazione periferica delle imposte dirette, da ripartire tra le regioni sottoindicate nel modo che segue:

Lombardia	n. 10
Piemonte	» 10
Provincia autonoma di Trento	» 2
Friuli-Venezia Giulia	» 8
Veneto	n. 7
Emilia-Romagna	» 7
Toscana	» 3
Umbria	» 3
Marche	» 3
Liguria	» 6

Un quinto dei posti di cui sopra è riservato, ai sensi del secondo comma dell'art 18 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 649, al personale delle abolite imposte di consumo, in possesso dei requisiti prescritti dal citato art. 18 e dagli articoli 8 e 9 del medesimo decreto del Presidente della Repubblica n. 649.

I vincitori nominati all'impiego dovranno permanere negli uffici della Regione cui saranno destinati, per un periodo non inferiore a cinque anni, a decorrere dalla data di immissione in servizio.

Art. 2.

Per l'ammissione al concorso è richiesto:

A) diploma di istituto di istruzione secondaria di primo grado;

B) età non inferiore agli anni 18 e non superiore ai 35, salvo i casi di elevazione o di esenzione previsti dalle norme vigenti; per le categorie di candidati in favore dei quali leggi speciali prevedono deroghe, il limite massimo di età non può superare, in caso di cumulo di benefici, i 40 anni di età o i 45 per i mutilati e gli invalidi di guerra e per coloro ai quali è esteso lo stesso beneficio;

C) cittadinanza italiana;

D) godimento dei diritti politici;

E) buona condotta;

F) sana e robusta costituzione fisica e mancanza di difetti o imperfezioni che possano influire sul rendimento del servizio;

G) essere in regola con le norme concernenti gli obblighi militari.

Art. 3.

I requisiti di cui all'art. 2 debbono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione al concorso.

Non possono partecipare al concorso coloro che siano stati esclusi dall'elettorato politico e coloro che siano stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione ovvero siano stati dichiarati decaduti da altro impiego statale ai sensi dell'art. 127, lettera *d*), del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

L'amministrazione può disporre in ogni momento, con decreto motivato del Ministro, l'esclusione dal concorso per difetto dei prescritti requisiti.

Art. 4.

La domanda di ammissione al concorso, redatta su carta bollata ed indirizzata all'intendenza di finanza della provincia di residenza del candidato, deve essere direttamente presentata o spedita all'intendenza stessa entro e non oltre i trenta giorni successivi a quello di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Si considerano prodotte in tempo utile le domande di ammissione spedite a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine di cui al precedente comma. A tal fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

Nella domanda, di cui si allega uno schema esemplificativo, i candidati, oltre alla precisa indicazione del concorso, debbono dichiarare:

1) la data ed il luogo di nascita, nonché, nel caso abbiano superato il trentacinquesimo anno di età, il titolo che legittima l'elevazione del limite massimo di età o che consente di prescindere da tale limite;

2) di essere in possesso della cittadinanza italiana;

3) il comune nelle cui liste elettorali sono iscritti, ovvero i motivi della mancata iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

4) le eventuali condanne penali riportate (anche se sia stata concessa amnistia, condono, indulto o perdono giudiziale);

5) il titolo di studio posseduto, con l'esatta indicazione dell'istituto presso il quale è stato conseguito e dell'anno scolastico relativo;

6) la posizione rivestita per quanto concerne gli obblighi militari;

7) i servizi prestati come impiegati presso pubbliche amministrazioni e le cause di risoluzione di precedenti rapporti di pubblico impiego;

8) il domicilio o recapito, con esatta indicazione del numero di codice di avviamento postale, cui si desidera che siano trasmesse le eventuali comunicazioni;

9) di essere disposto, in caso di nomina, a raggiungere qualsiasi destinazione, nell'ambito delle regioni indicate nell'art. 1;

10) il possesso di eventuali titoli preferenziali e di precedenza nella nomina previsti dalle vigenti norme e dal presente bando. I titoli preferenziali e di precedenza nella nomina non espressamente dichiarati nella domanda di ammissione non saranno presi in considerazione in sede di formazione della graduatoria dei vincitori e degli idonei del concorso.

La firma, da apporre in calce alla domanda, deve essere autenticata da un notaio o da un segretario comunale, oppure da uno dei pubblici ufficiali di cui agli articoli 17 e 20 della legge 4 gennaio 1968, n. 15 e successive modifiche.

Per i dipendenti statali e per coloro che si trovino alle armi è sufficiente rispettivamente il visto del capo dell'ufficio o del reparto militare presso cui prestano servizio.

L'omessa autenticazione della firma o la mancata apposizione del visto di cui al precedente comma comportano l'esclusione dal concorso.

L'amministrazione non assume alcuna responsabilità per il caso di dispersione di comunicazioni dipendente da inesatte indicazioni del recapito da parte del candidato o da mancata o tardiva comunicazione del cambiamento del recapito indicato nella domanda, nè per eventuali disguidi postali o telegrafici, nè per mancata restituzione dello avviso di ricevimento in caso di spedizione per raccomandata.

Art. 5.

Non si terrà conto delle domande presentate o spedite a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, dopo scaduto il termine stabilito dal precedente art. 4.

La data di presentazione delle domande è stabilita dal timbro a calendario apposto dall'intendenza di finanza, mentre per quelle spedite a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento farà fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

Art. 6.

I candidati dichiarati vincitori dovranno assumere servizio in via provvisoria nell'ufficio di destinazione il primo giorno del mese successivo alla scadenza dei venti giorni dalla data di ricevimento di apposito invito, formulato a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento.

I medesimi candidati dovranno consegnare al capo dell'ufficio di destinazione, all'atto dell'assunzione in servizio, i seguenti documenti in carta da bollo nonché, ove occorra, i documenti in bollo attestanti il possesso dei titoli preferenziali e di precedenza dichiarati nella domanda di partecipazione al concorso:

a) diploma originale o certificato sostitutivo a tutti gli effetti del diploma, ovvero copia del diploma stesso in bollo, autenticata nei modi di cui all'art. 14 della legge 4 gennaio 1968, n. 15 e successive modificazioni, attestanti il possesso del titolo di studio prescritto dall'art. 2, lettera *A*), del presente bando;

b) estratto dell'atto di nascita (i concorrenti che abbiano superato il trentacinquesimo anno di età, alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso, debbono produrre, altresì, i documenti atti a comprovare il diritto alla elevazione del limite massimo di età o alla esenzione dal limite stesso);

c) certificato di cittadinanza italiana;

d) certificato attestante che il candidato è in godimento dei diritti politici;

e) certificato generale del casellario giudiziale;

f) documento aggiornato a data recente relativo agli obblighi militari e cioè, a seconda dei casi, copia o estratto dello stato di servizio militare o del foglio matricolare militare, ovvero certificato di leva o di iscrizione nelle liste di leva;

g) certificato di un medico militare o del medico provinciale o dell'ufficiale sanitario o del medico condotto del comune di residenza dal quale risulti che il candidato è fisicamente idoneo al servizio continuativo e incondizionato all'impiego al quale concorre. Nelle regioni ove sia stato soppresso l'ufficio del medico provinciale e dell'ufficiale sanitario, tale certificato potrà essere rilasciato anche dalle competenti unità sanitarie locali.

I candidati che intendano avvalersi dei benefici previsti dalla legge 2 aprile 1968, n. 482, e che abbiano menomazioni fisiche debbono produrre ai sensi dell'art. 19, secondo comma, della citata legge, una dichiarazione di un ufficiale sanitario, comprovante che l'invalido, per la natura e il grado della sua invalidità o mutilazione, non può riuscire di pregiudizio alla salute e alla incolumità dei compagni di lavoro.

Nel suddetto certificato come nella dichiarazione, dovrà essere precisato che si è eseguito l'accertamento sierologico del sangue, ai sensi dell'art. 7 della legge 25 luglio 1956, n. 837.

L'amministrazione ha facoltà di sottoporre a visita medica di controllo i vincitori del concorso.

I candidati che abbiano dichiarato nella domanda di partecipazione al concorso di essere in possesso di titoli di precedenza o preferenza devono dimostrare all'atto della produzione dei relativi documenti di possedere i suddetti titoli fin dalla data della domanda.

I candidati che siano dipendenti statali di ruolo o operai presso le amministrazioni statali e gli ufficiali e sottufficiali in servizio permanente dell'Esercito, della Marina, dell'Aeronautica e dei Corpi della guardia di finanza, della guardia di pubblica sicurezza e degli agenti di custodia, nonché i vice brigadieri, graduati o militari di truppa in servizio continuativo dell'Arma dei Carabinieri o dei Corpi predetti, possono limitarsi a produrre i documenti di cui alle lettere *a*) e *g*), nonché una copia integrale dello stato matricolare.

Non saranno accettati documenti prodotti prima dell'assunzione in servizio.

Non possono essere assunti in servizio i candidati che non consegnino i prescritti documenti, fatta salva l'ipotesi di cui al successivo art. 7.

Eventuali irregolarità sanabili della documentazione di cui ai precedenti commi, accertate dal competente ufficio del Ministero delle finanze, possono essere sanate a cura dell'interessato, entro trenta giorni dalla data di ricezione dell'apposito invito

Il requisito della buona condotta sarà accertato d'ufficio a norma dell'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686.

Art. 7.

I vincitori del concorso che non siano in grado di presentare, nei termini stabiliti, i documenti prescritti perché non rilasciati in tempo utile dalla competente autorità nonostante ne sia stata fatta richiesta entro cinque giorni dalla data di ricevimento della lettera d'invito di cui al precedente art. 6, possono consegnare al capo dell'ufficio di destinazione, in sostituzione del documento non rilasciato, la ricevuta della richiesta dalla quale risulti la data della stessa.

In tal caso il documento deve essere consegnato, a pena di decadenza, entro tre mesi dalla data di ricevimento della predetta lettera d'invito.

Art. 8.

I documenti di cui alle lettere *c*), *d*), *e*) e *g*) dell'art. 6, come pure la copia dello stato matricolare (servizio civile) debbono essere di data non anteriore di tre mesi a quella del ricevimento dell'invito ad assumere servizio di cui allo stesso art. 6.

I certificati di cui alle lettere *c*) e *d*) dovranno attestare, altresì, che gli interessati erano in possesso della cittadinanza italiana ed in godimento dei diritti politici anche alla data di scadenza del termine utile per produrre le domande di ammissione al concorso.

Le firme apposte sui documenti che i candidati sono tenuti a presentare non sono soggette a legalizzazione, all'infuori delle ipotesi previste dagli articoli 16 e 17 della legge 4 gennaio 1968, n. 15 e successive modificazioni.

I candidati non abbienti hanno facoltà di produrre in carta libera i documenti di cui all'art. 8 della tabella *B* del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, purché esibiscano il certificato comprovante l'iscrizione nell'elenco previsto dall'art. 15 del decreto legislativo luogotenenziale 22 marzo 1945, n. 173.

Non sono ammessi riferimenti a documenti in precedenza presentati, a qualsiasi titolo, a questo o ad altri Ministeri e ad altri enti.

Tuttavia i profughi dai territori di confine hanno facoltà di fare riferimento a documenti già presentati ad altri uffici pubblici, o ad atti ivi esistenti dai quali risultino le posizioni giuridiche o di fatto da comprovare; in tal caso essi dovranno indicare, per tali documenti, l'autorità che li ha rilasciati e gli uffici presso cui sono depositati.

I profughi suddetti hanno, altresì, facoltà di avvalersi di documenti diversi da quelli del presente decreto, sempreché idonei a documentare le posizioni da attestare.

Art. 9.

La commissione esaminatrice, composta ai sensi dell'art. 29 del decreto del Presidente della Repubblica 28 settembre 1959, n. 1340, sarà nominata con successivo decreto ministeriale.

Art. 10.

L'esame consterà di una prova scritta, di una prova pratica e di un colloquio in base al seguente programma:

Prova scritta:

svolgimento di un tema di cultura generale.

Prova pratica:

saggio di dattilografia e su macchina calcolatrice.

Colloquio:

Il colloquio verte su nozioni di:

Costituzione italiana;
storia d'Italia dal 1870;
geografia fisica e politica dell'Europa e particolarmente dell'Italia;
aritmetica secondo il programma della scuola media d'obbligo;
statuto degli impiegati civili dello Stato;

Art. 11.

Il 25 luglio 1983 sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale *della Repubblica italiana l'indicazione della sede, della data, dell'ora e del luogo in cui si svolgerà la prova scritta del presente concorso.*

Per essere ammessi a sostenere la prova scritta d'esame i concorrenti dovranno essere muniti di uno dei seguenti documenti di riconoscimento:

a) fotografia di data recente, applicata sul prescritto foglio di carta bollata, con firma dell'aspirante autenticata;
b) tessera postale;
c) patente automobilistica;
d) passaporto;
e) carta d'identità;
f) porto d'armi;
g) tessera di riconoscimento rilasciata da un'amministrazione dello Stato a norma del decreto del Presidente della Repubblica 28 luglio 1967, n. 851.

Art. 12.

Per lo svolgimento delle prove d'esame e per gli adempimenti ad esse inerenti, saranno osservate le disposizioni dei decreti del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3; 3 maggio 1957, n. 686 e 28 dicembre 1970, n. 1077.

Art. 13.

La prova pratica e il colloquio avranno luogo in Roma.

Sono ammessi alla prova pratica ed al colloquio i concorrenti che abbiano riportato una votazione di almeno sette decimi nella prova scritta.

Ai candidati che avranno superato la prova scritta sarà data comunicazione, con l'indicazione del voto riportato almeno venti giorni prima di quello in cui essi dovranno sostenere la prova pratica e il colloquio.

La prova pratica ed il colloquio non si intendono superati se il candidato non ottenga in ciascuna di esse almeno la votazione di sei decimi.

La somma del voto conseguito nella prova scritta, del voto ottenuto nella prova pratica e di quello riportato nel colloquio costituisce, per ciascun candidato, la votazione complessiva, in base alla quale viene formata la graduatoria di merito, con la osservanza, a parità di punteggio, delle preferenze di cui all'art. 5 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, ed alla legge 2 aprile 1968, n. 482.

Sono dichiarati vincitori del concorso i primi classificati in graduatoria in relazione al numero dei posti messi a concorso, tenuto conto delle disposizioni in vigore che prevedono riserve di posti in favore di particolari categorie di cittadini.

Tali riserve di posti non possono, complessivamente, superare la metà di quelli messi a concorso.

Le preferenze e le riserve di cui ai precedenti commi quinto e sesto non saranno applicabili se i relativi titoli non siano stati indicati nelle domande di ammissione al concorso.

Art. 14.

La graduatoria generale di merito, quella dei vincitori del concorso e quella dei candidati dichiarati idonei sarà approvata con decreto del Ministro, immediatamente efficace, e successivamente pubblicata nel Bollettino ufficiale del Ministero delle finanze.

Di tale pubblicazione sarà data notizia mediante avviso da pubblicarsi nella *Gazzetta Ufficiale* e dalla data di pubblicazione di detto avviso decorre il termine per le eventuali impugnative.

Al pagamento dello stipendio degli impiegati assunti in servizio in via provvisoria, si provvederà con apertura di partite provvisorie di spesa fissa.

Art. 15.

La mancata assunzione in servizio, senza giustificato motivo, entro il termine di cui al primo comma del precedente art. 6, oppure la mancata od incompleta consegna della documentazione di cui al medesimo articolo o la omessa regolarizzazione della documentazione stessa nel termine prescritto, implicano la decadenza dal diritto alla nomina.

Art. 16.

I posti che si rendono disponibili per la decadenza dal diritto alla nomina, prevista dal precedente art. 15, possono essere conferiti entro il termine di sei mesi dalla data del relativo provvedimento, secondo l'ordine della graduatoria, ai concorrenti che abbiano conseguito l'idoneità nel concorso.

Art. 17.

Gli impiegati assunti in servizio ai sensi dell'art. 6 del presente bando saranno nominati coadiutori in prova nella carriera esecutiva dell'amministrazione periferica delle imposte dirette, con decorrenza dalla data di assunzione, al termine delle operazioni di accertamento del possesso dei requisiti prescritti.

Ai medesimi impiegati verrà corrisposto il trattamento economico previsto dalla legge 11 luglio 1980, n. 312 e gli stessi saranno inquadrati nella IV qualifica funzionale.

Nei casi in cui dopo l'assunzione in servizio in via provvisoria, non possa aver corso la definitiva nomina in ruolo, l'assunzione medesima cessa di avere ogni efficacia.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 3 febbraio 1983

Il Ministro: FORTE

Registrato alla Corte dei conti, addì 14 *febbraio* 1983
Registro n. 9 *Finanze, foglio n.* 60

Schema esemplificativo della domanda
(da inviarsi su carta da bollo da L. 3.000).

All'intendenza di finanza di (1)

Il sottoscritto nato a (provincia di .) il . e residente in . (provincia di .) via c.a.p. chiede di essere ammesso al concorso, per esami, a cinquantanove posti di coadiutore in prova nella carriera esecutiva dell'amministrazione periferica delle imposte dirette.

Fa presente di avere diritto all'aumento dei limiti di età perché

Dichiara di essere cittadino italiano, di essere iscritto nelle liste elettorali del comune di ; di non aver riportato condanne penali, di non essere incorso nella destituzione o nella dispensa da precedente impiego presso una pubblica amministrazione, nè nella decadenza da precedente impiego conseguito mediante produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile, di essere in possesso del seguente titolo di studio conseguito presso in data e, per quanto riguarda gli obblighi militari di

Dichiara di essere disposto a raggiungere, in caso di nomina, qualunque destinazione, nell'ambito delle regioni indicate nel bando di concorso.

Dichiara, altresì, di essere in possesso dei seguenti titoli di precedenza e di preferenza

Data,

Firma

Indirizzo presso cui desidera che vengano inviate eventuali comunicazioni

Visto per l'autenticità della firma del sig.

---

(1) La domanda dovrà essere presentata o spedita alla intendenza di finanza della provincia di residenza del candidato.

(1165)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Diari delle prove di esame di concorsi pubblici a posti di ricercatore universitario presso l'Università di Genova

Le prove di esame del concorso pubblico, per titoli ed esami, a tre posti di ricercatore universitario presso l'Università degli studi di Genova, facoltà di ingegneria, gruppo di discipline n. 114, il cui avviso è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 161 del 14 giugno 1982 si svolgeranno presso l'Università degli studi di Genova, istituto di elettrotecnica, facoltà di ingegneria, via All'Opera Pia n. 11/A, Genova, secondo il seguente calendario:

prima prova scritta: 15 marzo 1983, ore 9;
seconda prova scritta: 16 marzo 1983, ore 9.

Le prove di esame del concorso pubblico, per titoli ed esami, a due posti di ricercatore universitario presso l'Università degli studi di Genova, facoltà di ingegneria, gruppo di discipline n. 132, il cui avviso è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 161 del 14 giugno 1982 si svolgeranno presso l'Università degli studi di Genova, istituto di scienza delle costruzioni, facoltà di ingegneria, via Montallegro, 1, secondo il seguente calendario:

prima prova scritta: 15 aprile 1983, ore 9;
seconda prova scritta: 16 aprile 1983, ore 8.

(1150)

Diari delle prove di esame di concorsi pubblici a posti di ricercatore universitario presso l'Università di Napoli

Le prove di esame del concorso pubblico, per titoli ed esami, ad un posto di ricercatore universitario presso l'Università degli studi di Napoli, seconda facoltà di medicina e chirurgia, gruppo di discipline n. 63, il cui avviso è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 111 del 23 gennaio 1982, si svolgeranno presso l'Università degli studi di Napoli, seconda facoltà di medicina e chirurgia, secondo il seguente calendario:

prima prova scritta: 14 marzo 1983, ore 8,30;
seconda prova scritta: 15 marzo 1983, ore 8,30.

Le prove di esame del concorso pubblico, per titoli ed esami, ad un posto di ricercatore universitario presso l'Università degli studi di Napoli, seconda facoltà di medicina e chirurgia, gruppo di discipline n. 69, il cui avviso è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 111 del 23 aprile 1982 si svolgeranno presso l'Università degli studi di Napoli, seconda facoltà di medicina e chirurgia, secondo il seguente calendario:

prima prova scritta: 25 marzo 1983, ore 11;
seconda prova pratica: 26 marzo 1983, ore 10,30.

(1151)

Diari delle prove di esame di concorsi pubblici a posti di ricercatore universitario presso l'Università di Torino

Le prove di esame del concorso pubblico, per titoli ed esami, ad un posto di ricercatore universitario presso l'Università degli studi di Torino, facoltà di lettere e filosofia, gruppo di discipline n. 45, il cui avviso è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 114 del 27 aprile 1982 si svolgeranno presso l'Università degli studi di Torino, sezione di spagnolo, istituto di lingue e letterature straniere (palazzo delle facoltà umanistiche), via S. Ottavio, 20, quinto piano, facoltà di lettere, Torino, secondo il seguente calendario:

prima prova scritta: 12 aprile 1983, ore 9;
seconda prova: 13 aprile 1983, ore 9.

Le prove di esame del concorso pubblico, per titoli ed esami, a due posti di ricercatore universitario presso l'Università degli studi di Torino, facoltà di medicina e chirurgia, gruppo di discipline n. 67, il cui avviso è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 114 del 27 aprile 1982 si svolgeranno presso l'Università degli studi di Torino, istituto di clinica odontostomatologica, corso Polonia n. 14, Torino, secondo il seguente calendario:

prima prova scritta: 31 marzo 1983, ore 9,30;
seconda prova: 1° aprile 1983, ore 9,30.

Le prove di esame del concorso pubblico, per titoli ed esami, a due posti di ricercatore universitario presso l'Università degli studi di Torino, facoltà di medicina e chirurgia, gruppo di discipline n. 68, il cui avviso è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 114 del 27 aprile 1982 si svolgeranno presso l'Università degli studi di Torino, istituto di chimica biologica, via Michelangelo n. 27, Torino, secondo il seguente calendario:

prima prova scritta: 28 marzo 1983, ore 10;
seconda prova: 29 marzo 1983, ore 9.

Le prove di esame del concorso pubblico, per titoli ed esami, ad un posto di ricercatore universitario presso l'Università degli studi di Torino, facoltà di medicina e chirurgia, gruppo di discipline n. 69, il cui avviso è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 114 del 27 aprile 1982 si svolgeranno presso l'Università degli studi di Torino, istituto di fisiologia umana, corso Raffaello, 30, Torino, secondo il seguente calendario:

prima prova scritta: 11 aprile 1983, ore 9;
seconda prova: 12 aprile 1983, ore 9.

(1152)

REGIONE PIEMONTE

UNITÀ SANITARIA LOCALE N. 73, IN NOVI LIGURE

Concorsi a posti di personale sanitario medico

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, a:

un posto di aiuto chirurgo;
un posto di aiuto ostetrico-ginecologo;
un posto di aiuto di medicina.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti prescritti, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio personale dell'U.S.L. in Novi Ligure (Alessandria).

(99/S)

REGIONE LOMBARDIA

UNITÀ SANITARIA LOCALE N. 6, IN GALLARATE

Concorsi a posti di personale sanitario medico

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, a:

un posto di vice-direttore sanitario (area funzionale di prevenzione e sanità pubblica - disciplina: direzione sanitaria);

un posto di aiuto corresponsabile ospedaliero (area funzionale di chirurgia - disciplina: anestesia e rianimazione);

un posto di assistente medico (area funzionale di chirurgia - disciplina: urologia);

un posto di assistente medico (area funzionale di medicina - disciplina: neurologia);

un posto di assistente medico (area funzionale di medicina - disciplina: radiologia);

un posto di assistente medico (area funzionale di chirurgia - disciplina: chirurgia generale);

un posto di assistente medico (area funzionale di prevenzione e sanità pubblica - disciplina: medicina del lavoro);

un posto di assistente medico (area funzionale di chirurgia - disciplina: odontoiatria e stomatologia);

sei posti di assistente medico (area funzionale di prevenzione e sanità pubblica);

un posto di assistente medico (area funzionale di medicina - disciplina: neuropsichiatria infantile).

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti prescritti, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio personale dell'U.S.L. in Gallarate (Varese).

(97/S)

REGIONE MOLISE

UNITÀ SANITARIA LOCALE N. 6, IN LARINO

Concorso ad un posto di aiuto ortopedico (area funzionale di chirurgia)

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di aiuto ortepedico (area funzionale di chirurgia) a tempo pieno.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti prescritti, scade alle ore 12 del sessantesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'assessorato regionale alla sanità in Campobasso.

(98/S)

CONCORSI PUBBLICATI NELLA PARTE SECONDA

Nella *Gazzetta Ufficiale*, parte seconda, n. 50 del 21 febbraio 1983, è stato pubblicato il seguente avviso di concorso:

Ospedale di circolo e fondazione E. e S. Macchi, in Varese: Concorso pubblico, per esami, a due posti di commesso.

ERNESTO LUPO, *direttore*
VINCENZO MARINELLI, *vice direttore*

DINO EGIDIO MARTINA, *redattore*
FRANCESCO NOCITA, *vice redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S. (c. m. 411100830520)

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico:

— presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in Roma, piazza G. Verdi, 10;
— presso le Librerie concessionarie di:
BARI, via Sparano, 134 - BOLOGNA, piazza dei Tribunali, 5/F - FIRENZE, via Cavour, 46/r, - GENOVA, via XII Ottobre, 172/r - MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3 - NAPOLI, via Chiaia, 5 - PALERMO, via Ruggero Settimo, 37 - ROMA, via del Tritone, 61/A - TORINO, via Roma, 80;
— presso le librerie depositarie nei capoluoghi di provincia.

Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Direzione Commerciale - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 387001. Le inserzioni come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni - Piazza G. Verdi, 10). Le suddette librerie concessionarie possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano e accompagnati dal relativo importo.

La Gazzetta Ufficiale delle Comunità Europee è in vendita presso l'agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato, piazza G. Verdi n. 10, Roma, e presso le Librerie concessionarie speciali sopra indicate.

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO - 1983

ALLA PARTE PRIMA - LEGISLATIVA

Tipo			
I	Abbonamento ai soli *fascicoli ordinari*, compresi gli indici mensili ed i fascicoli settimanali della Corte costituzionale, senza supplementi ordinari:		
	annuale	L.	81.000
	semestrale	L.	45.000
II	Abbonamento ai *fascicoli ordinari*, compresi gli indici mensili ed i fascicoli settimanali della Corte costituzionale, inclusi i *supplementi ordinari* con esclusione di quelli relativi alle leggi di bilancio e ai rendiconti dello Stato, ai concorsi e alle specialità medicinali:		
	annuale	L.	113.000
	semestrale	L.	62.000
III	Abbonamento ai *fascicoli ordinari*, compresi gli indici mensili ed i fascicoli settimanali della Corte costituzionale, inclusi i *supplementi ordinari* relativi ai *concorsi:*		
	annuale	L.	108.000
	semestrale	L.	60.000
IV	Abbonamento ai *fascicoli ordinari*, compresi gli indici mensili ed i fascicoli settimanali della Corte costituzionale, inclusi i *supplementi ordinari relativi alle specialità medicinali:*		
	annuale	L.	96.000
	semestrale	L.	53.000
V	Abbonamento completo ai *fascicoli ordinari*, agli indici mensili, ai fascicoli settimanali della Corte costituzionale ed a *tutti i tipi dei supplementi ordinari:*		
	annuale	L.	186.000
	semestrale	L.	104.000
VI	Abbonamento annuale ai soli *supplementi ordinari* relativi alle *leggi di bilancio e ai rendiconti dello Stato*	L.	34.000
VII	Abbonamento annuale ai *supplementi ordinari*, esclusi quelli relativi alle leggi di bilancio e ai rendiconti dello Stato, *ai concorsi ed alle specialità medicinali*	L.	31.000

Prezzo di vendita di un *fascicolo ordinario*	L.	500
Supplementi ordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L.	500
Supplementi straordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L.	500

Supplemento straordinario « Bollettino delle estrazioni »

Abbonamento annuale	L.	37.000
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione	L.	500

Supplemento straordinario « Conto riassuntivo del Tesoro »

Abbonamento annuale	L.	20.000
Prezzo di vendita di un fascicolo	L.	2.000

ALLA PARTE SECONDA - INSERZIONI

Abbonamento annuale	L.	73.000
Abbonamento semestrale	L.	40.000
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione	L.	500

I prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, per l'estero, nonchè quelli di vendita dei fascicoli delle annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, sono raddoppiati.

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. L'invio dei fascicoli disguidati, che devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione di una fascetta del relativo abbonamento.

Per ogni informazione relativa al servizio abbonamenti telefonare ai numeri: (06) 85082221 - 85082149.